

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

“FEDERICO II”

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

DOTTORATO DI RICERCA

IN

ISTITUZIONI E POLITICHE

AMBIENTALI, FINANZIARIE E TRIBUTARIE

XVIII CICLO

ASPETTI GIURIDICI E FISCALI

DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO

AFFARE

Coordinatore:

Ch.mo Prof.

Raffaele Perrone Capano

Candidata:

Dott.ssa Francesca Russo

ANNO ACCADEMICO 2005/2006

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
“FEDERICO I I”
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

**DOTTORATO DI RICERCA
IN
ISTITUZIONI E POLITICHE AMBIENTALI FINANZIARIE
E TRIBUTARIE XVIII CICLO**

ASPETTI GIURIDICI E FISCALI
DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Coordinatore:
Ch.mo Prof.
Raffaele Perrone Capano

Candidata:
Dott.ssa Francesca Russo

ANNO ACCADEMICO 2005/2006

INDICE

Capitolo I		Pag. 3
1.	Patrimonio destinato ad uno specifico affare: aspetti generali	Pag. 3
2.	La natura giuridica dell'istituto	Pag. 7
3.	Le ragioni economiche- giuridiche	Pag. 12
4.	I patrimoni destinati nel più ampio fenomeno della separazione patrimoniale	Pag. 14
5.	Disciplina giuridica	Pag. 17
5.1	Pag.	Pag. 17
5.2	Pag.	Pag. 22
5.3	La responsabilità e la tutela dei creditori particolari	Pag. 26
Capitolo II		Pag. 31
1.	Studio dei patrimoni destinati ad uno specifico affare nella prospettiva dell'informazione e del mercato: rappresentazione contabile	Pag. 31
2.	Rendiconto dello specifico affare	Pag. 37
3.	Riflessi sul bilancio generale della società	Pag. 42
4.	Conto economico	Pag. 45
5.	Nota integrativa	Pag. 46
Capitolo III		Pag. 49
1.	Soggettività tributaria dei patrimoni destinati	Pag. 49
2.	Imposizione diretta dell'istituto in esame	Pag. 53
2.1	Versione A : la trasparenza fiscale del patrimonio destinato	Pag. 56
2.2	Versione B: il criterio di convergenza per saldi dell'imponibile del patrimonio destinato	Pag. 60
2.3	Soluzione adottata	Pag. 63
3.	Il regime fiscale della remunerazione dei terzi apportanti	Pag. 64
4.	Il regime fiscale della destinazione dei beni al patrimonio dedicato, e la discutibile	

	assimilazione ai conferimenti	Pag. 67
5.	L'opponibilità al Fisco della costituzione del patrimonio destinato	Pag. 72
Capitolo IV		Pag. 76
1.	Gli effetti della delibera costitutiva di un patrimonio destinato e il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette : L'imposta di registro	Pag. 76
2.	L'imposta di trascrizione	Pag. 79
3.	L'imposta catastale	Pag. 81
4.	Le ipotesi di cessazione del patrimonio ed osservazioni sui relativi profili dell'imposizione fiscale indiretta	Pag. 83
Bibliografia		Pag. 86

CAPITOLO I

1. Patrimonio destinato ad uno specifico affare: aspetti generali

Con la riforma del diritto societario del 2003 (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6), si è introdotto nel codice civile (sezione XI del Capo V del libro V) il nuovo istituto dei c.d. patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447 *bis* – 2447 *decies*).

Per la precisione, l'art. 2447 *bis* prevede due distinte figure giuridiche, disponendo, innanzitutto, che la società può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare(art.2447*bis*, comma 1, let. a), e, poi, che la società può stipulare con terzi un contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare in cui si stabilisca che i proventi dell'operazione stessa, o almeno parte di essi, siano destinati in via esclusiva al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo(art. 2447*bis*, coma 1, lett. b)¹.

¹ Ferrucci – Fermentino, *Le società di capitali, le società cooperative, e le mutie assicuratrici*, Tomo II, 2005, 1225 s.s.

Le due fattispecie sono accomunate dalla caratteristica della separazione patrimoniale, con riferimento ad un unico centro di imputazione giuridica².

Nella prima ipotesi è possibile parlare di patrimonio destinato in senso stretto: la società isola un singolo, specifico affare dal resto della sua attività e destina a tale affare una parte del suo patrimonio, così determinando la separazione anche giuridica, oltre che economica, dei beni destinati all'affare, dal complesso patrimoniale societario.

Nella seconda ipotesi si parla di c. d. finanziamento destinato: i proventi dell'affare che viene finanziato costituiscono un patrimonio separato, sia da quello della stessa società sia da quello relativo ad ogni altro contratto di finanziamento destinato.

La costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare produce l'effetto giuridico della separazione patrimoniale in capo alla

² Oltre ai casi previsti in numerose leggi speciali, ipotesi di distacco di una massa patrimoniale alla quale viene riconosciuta autonomia in vista della destinazione ad un particolare scopo sono: le procedure fallimentari, esse infatti distinguono i beni assoggettati alla procedura concorsuale e i beni che ne sono esclusi, come i beni personali del fallito, gli assegni alimentari, gli stipendi e le pensioni e, infine, tutto ciò che il fallito possa guadagnare con attività lavorativa sempre nei limiti del mantenimento suo e della sua famiglia; il c.d. trust, disciplinato dalla Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana con la l. 16 ottobre 1989, n. 364; l'insieme dei beni costituiti in *trust fund*, infatti, è sottoposto ad un preciso vincolo di separazione e destinazione, con la conseguenza che i creditori personali del *trustee* non hanno alcuna possibilità di agire sui beni del *fund* per il proprio soddisfacimento, se il *trustee* fallisce o contrae debiti, il creditore o il curatore non possono aggredire i beni costituiti in *trust*, i quali costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*, i beni costituiti in *trust* possono essere aggrediti soltanto dai creditori del *trust* medesimo o per il soddisfacimento di quei crediti che siano sorti da spese di gestione e di conservazione del *fund*. Insomma il *trust* contiene le peculiarità tipiche dei vincoli di destinazione, ossia l'inatagibilità del patrimonio da parte dei creditori del *trustee*.

stesso soggetto, la società per azioni. Ciò significa in buona sostanza che delle obbligazioni contratte per la realizzazione dello specifico affare risponde solo il patrimonio ad esso destinato, con esclusione del residuo patrimonio della società (art 2447^{quinquies}, comma 1 e 2447 ^{decies}, comma 4, parte prima); i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato, né sui frutti o sui proventi ad esso destinati, salvo, in quest'ultimo caso, che per la parte spettante alla società³.

L'istituto oggetto della ricerca rappresenta in sostanza, un'ulteriore deroga, introdotta dal legislatore, al principio espresso dall'art. 2740, dell'inammissibilità della separazione di un patrimonio facente capo ad un unico soggetto - debitore e al principio della *par condicio creditorum* contenuto nell'art 2741 comma 1.

A seguito delle modifiche e delle novità introdotte con la riforma del 2003, l'istituto dei patrimoni destinati si è trasformato in uno strumento di carattere generale. In altri termini, in un mezzo concretamente utilizzabile non più solo in casi del tutto particolari, al fine di realizzare determinate operazioni economiche tipizzate da singole disposizioni contenute in leggi speciali(come nell'ipotesi di una società di gestione

³ Giovanna Cucinella, "Riflessioni sparse sulla nuova disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare", Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente, 2003/1

del risparmio, all'interno del quale si costituisca un fondo comune di investimento), ma, in generale, per qualunque affare rientrante nell'oggetto sociale, purchè specificamente individuato dalla società.

La specifica attività al cui esercizio è destinata la massa patrimoniale separata, deve avere, innanzitutto, i caratteri di iniziativa economica e commerciale dinamica, non potendo essere costituiti patrimoni destinati di mero godimento o di mera gestione dell'attività separata; in tal caso infatti essi avrebbero il solo scopo di sottrarre beni alle legittime pretese dei creditori generali della società.

In particolare, se lo strumento dei patrimoni destinati venisse utilizzato non per fini imprenditoriali, ma di semplice godimento, i creditori sociali, potrebbero, oltre all'opposizione di cui all'art. 2447 *quater*, esperire, se ne ricorrono i presupposti, l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, al fine di far dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto di disposizione⁴.

L'attività oggetto dei patrimoni destinati deve essere poi, compatibile con l'oggetto sociale; più in particolare, la società può costituire

⁴ E. Ghiozzi, *Gli atti estranei all'oggetto sociale nelle società per azioni*, Milano, 1970; C. A. Busi, *La riforma delle società- S. p. a. – S. r. l. operazioni sul capitale*, Egea, 2004, 12; G. Villa, *L'oggetto sociale*, Milano, 1974

patrimoni dedicati soltanto entro i limiti dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

La costituzione di un patrimonio destinato ad un affare estraneo all'oggetto sociale complessivo sarebbe illegittima; essa infatti dovrebbe essere preceduta da una modifica dello statuto da parte dell'assemblea straordinaria.

L'oggetto del patrimonio destinato, allora, tipicamente deve coincidere con una singola particolare operazione, rientrante nella più ampia attività di impresa che la società svolge, e deve essere, per conseguenza, dotato di una specificità maggiore rispetto all'oggetto sociale⁵.

2. La natura giuridica dell'istituto

Si suole ripetere che l'istituto in esame costituisce un "patrimonio separato"⁶; ed anche se la relazione al d. lgs n. 6/2003 lo definisce come del tutto nuovo, in effetti il nostro ordinamento – prima ancora della novella legislativa di riforma del diritto societario – già conosceva numerose fattispecie "legali" che si qualificano per il distacco di determinati beni e rapporti giuridici dal patrimonio generale del soggetto

⁵ G.F. Campobasso, *La riforma delle società di capitale e delle cooperative*, Manuale di diritto Commerciale, Utet, 5 edizione.

⁶ Rossano, *Fondo patrimoniale e patrimoni destinati: spunti di riflessione*, Notariato, 2003, 4, 423.

cui appartengono, in vista della realizzazione di uno scopo specifico nonché per la limitata aggredibilità dei beni che ne fanno parte solo da parte di creditori qualificati⁷.

Eppure i due elementi di indubbia novità rinvenibili nell'istituto al vaglio riposano:

- a) sulla possibilità offerta all'autonomia dei privati di ricorrere ad esso prescindendo da una pregressa tipizzazione legale e quindi sulla sua utilizzabilità generale⁸;
- b) sulla destinazione funzionale ed in via esclusiva del patrimonio separato al compimento di un'attività, o di un affare come si esprime l'art. 2447 *bis*, e cioè su una destinazione che si lascia apprezzare – più che con riguardo al rapporto tra soggetto (società) e beni – in riferimento alla relazione tra quel soggetto e l'attività che esso svolge o intende svolgere⁹; il che costituisce proprio elemento qualificante e distintivo di questa fattispecie

⁷ Si pensi alle gestioni patrimoniali previste dalla legge n.58/1998; ai fondi pensione (leggi n.ri 124/93 e 355/95); alla cartolarizzazione dei crediti (Legge n. 130/99), al finanziamento delle infrastrutture (d.l. n. 63/2002 convertito in legge n. 12/2002), alla cartolarizzazione degli immobili pubblici (d.l. n.335/ 2001 convertito con legge n. 410/2001).

⁸ Napoletano, in commento art.2447 *bis*, *Codice Commentato delle società*, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rodford, Salaria, Milano 2004.

⁹ Comporti, *La riforma delle società*, a cura di Michele Sandulli e Vittorio Santoro, torino 2003, vol 2/II, 957.

rispetto ad altre ipotesi di mera separazione patrimoniale previste da leggi speciali¹⁰.

Il legislatore quindi ha voluto creare uno strumento duttile nelle mani del soggetto imprenditoriale collettivo, finalizzato (anche per il più facile accesso al sostegno finanziario da parte di terzi le cui ragioni sono “protette” rispetto ad altri creditori “generici”) a crescerne la potenzialità economico – finanziaria e la sua forza di espansione “dinamica”.

Uno strumento che consente la separazione di parte del patrimonio generale imputabile all’unico soggetto – società, per il perseguimento di uno scopo per così dire variabile (sia pure con il limite dell’inerenza all’oggetto sociale) e non tipizzato a priori dall’ordinamento.

Ciò che emerge è quindi la relazione tra soggetto e attività, che, attenzione, non è quella meramente statica rilevabile tra soggetti e beni, operiamo infatti partendo dalla concezione per la quale << dal valore dei beni si passa al valore della “redditività” >>.

Ma se tutto ciò è vero, ne consegue che questo nuovo strumento si caratterizza per il fatto che esso non postula la creazione *ex novo* di un soggetto giuridico distinto da quello titolare dell’unico patrimonio comprendente la parte separata, in quanto il legislatore non si preoccupa

¹⁰ Così ancora Comporti, *op. cit., ibidem*

di rinvenire o costituire un collegamento tra beni facenti parte del patrimonio dedicato ed un nuovo soggetto che ne diviene titolare, quanto solo di assicurare il potenziamento dei flussi reddituali dello stesso soggetto e, correlativamente, di costituire una relazione tra il patrimonio parcellizzato della società e le diverse classi dei soggetti facenti parte del ceto creditorio¹¹.

Ciò appare confermato da una serie di sicuri indici desumibili sia dalla Relazione al d.lgs. n. 6/2003 sia dall'impianto normativo. Ed infatti nella prima si precisa che nella ipotesi in commento "siamo essenzialmente in presenza della individuazione, all'interno del patrimonio della società di una parte di esso, destinato ad uno specifico affare. Dall'assetto positivo dell'istituto altresì emerge che detta operazione può essere assimilata, come rilevato anche in dottrina¹², ad una sorte di scissione endosocetaria, non finalizzata alla nascita di un soggetto distinto da quello del cui patrimonio (unico) si tratta, così come si evince:

- dal dettato dell'art. 2447- *quater*, che consente ai creditori sociali anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese della delibera costitutiva del patrimonio destinato di "fare opposizione", e quindi di utilizzare quello stesso strumento di tutela concesso dall'art.

¹¹ Rabbitti Bedogni, *patrimoni dedicati*, Riv. Not., 2002, 5, 1121.

¹² Tondo, *patrimoni destinati a uno specifico affare*, in studi e materiali, 2004, 1- supplemento, p. 1.

2506 *ter* 5 comma , che a sua volta richiama l'art. 2503, ai creditori della società in caso di scissione della stessa;

- dal dettato dell'art. 2447 *septies*, ove è previsto che, seppur distintamente, i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati sono indicati nello stato patrimoniale della stessa società di gemmazione; ed altresì previsto che il separato rendiconto del patrimonio destinato sia comunque allegato all'unico bilancio della medesima società e analogamente, che il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato siano illustrati dagli amministratori nell'unica nota integrativa del bilancio¹³.

Del resto è stato acutamente osservato che il legislatore non ha parlato di capitale separato, bensì solo di patrimonio dedicato, e che la disciplina positiva apprestata non evoca affatto il concetto di gruppo endosocietario, anzi ne prescinde, in quanto ciò avrebbe di fatto significato aderire ad un sistema che riconosce autonoma soggettività al patrimonio o ai patrimoni distaccati dal patrimonio generale della società e addirittura avrebbe comportato la creazione di un inutile doppione

¹³ Ferro-Luzzi, *I patrimoni dedicati e i gruppi nella riforma societaria*, Riv. Not., 2002, 2, 271ss.

della relativa disciplina, già come tratteggiata nell'art. 10 della legge n. 366/2001 e poi confluita negli artt. 2497 e ss. c.c.¹⁴

3. Le ragioni economiche- giuridiche

Si ritiene che la *ratio* giuridico -economica dell'istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare vada proprio ricercata nella esigenza, sempre più avvertita, soprattutto dalle imprese di dimensioni medio – grandi, di reperire mezzi finanziari freschi e a buon mercato ricorrendo a canali alternativi a quello tradizionale, cioè bancario; ed inoltre affonda le proprie radici nel cronico stato di sottocapitalizzazione che caratterizza le nostre imprese.

In un'ottica poi, di globalizzazione dell'economia, la conseguente concorrenza fra ordinamenti ha indotto, più volte, il legislatore dell'ultimo decennio a costruire le norme di diritto commerciale secondo un metodo per così dire economico e quindi, sulla scorta dell'esperienza maturata da altri paesi dominanti (primo fra tutti gli Stati Uniti D'America)¹⁵.

¹⁴ Fimmanò, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Società*, 2002, 8, 960.

¹⁵ Portale, *Dal capitale assicurato alle <<trading stock>>*, *Riv. delle Società*, 2002, 146 ss.

Si consideri, poi, un altro aspetto: è noto che, in passato, lo strumento adottato per il compimento di un affare determinato da parte di una società è stato quello della costituzione di una società *ad hoc* per la realizzazione dell'affare medesimo.

È assolutamente di tutta evidenza il peso economico di una simile operazione: costituire una società, gestirla per le finalità proprie dell'affare e liquidarla al conseguimento dell'oggetto sociale comporta un dispendio non indifferente di risorse che, si ritiene, possano essere risparmiate con lo strumento dei patrimoni destinati costituiti in seno al più ampio patrimonio societario, proprio per le particolarità procedurali volute dal legislatore e caratterizzate da una certa maggiore snellezza.

In particolare, a differenza dell'ipotesi di costituzione di una nuova società, nella fattispecie in esame il distacco dal patrimonio societario di una parte per destinarla alla realizzazione di uno specifico affare, non produce alcun trasferimento a favore di un soggetto nuovo o preesistente, ma crea soltanto un vincolo di destinazione sui beni destinati allo specifico affare la cui gestione è affidata alla stessa società¹⁶.

A fronte di più patrimoni, quindi, si ha un unico titolare degli stessi (ovvero la società per azioni che ha costituito il patrimonio destinato), e

¹⁶ Fondazione Luca Pacioli, *I patrimoni destinati a un unico affare*, Circolare n. 12/2003, in www.fondazione-lucapacioli.it.

non ricrea un'impresa facente capo ad un soggetto diverso dalla società titolare del più ampio patrimonio.

Il patrimonio destinato in altri termini, è privo di qualsiasi forma seppure embrionale di soggettività giuridica, con la conseguenza che la volontà che viene manifestata all'esterno per lo svolgimento dell'affare non è imputata al patrimonio destinato, ma sempre alla stessa società¹⁷.

4. I patrimoni destinati nel più ampio fenomeno della separazione patrimoniale

L'istituto, senz'altro nuovo per il diritto societario, non è, tuttavia, sconosciuto alle legislazioni speciali che, anzi, sempre più spesso, fanno ricorso alla categoria del patrimonio separato per definire quegli *assets*, cioè quegli elementi, del patrimonio di un dato soggetto che sono sottratti alla garanzia generica offerta ai creditori per essere destinati, piuttosto alla garanzia dei crediti sorti per una finalità particolare.

In altre parole, è noto che uno dei principi fondamentali su cui poggia tutto il nostro ordinamento giuridico sia rappresentato dall'art. 2740 del c.c. a mente del quale il debitore risponde di tutte le sue obbligazioni con

¹⁷ R. Quadri, *La destinazione patrimoniale, profili normativi e autonomia privata*, Jovine 2004, 91.

tutto il suo patrimonio costituito certamente dai beni presenti, ma anche da quelli futuri.

Il secondo comma aggiunge che eventuali limitazioni a tale regime di responsabilità possono essere dettate da leggi speciali che derogano appunto al principio dettato in generale.

Alcuni esempi possono aiutare a comprendere la rilevanza del fenomeno:

- a) il legislatore ammette che parte dei beni costituenti il patrimonio della famiglia siano destinati alla soddisfazione dei bisogni della famiglia medesima, il c. d. *fondo patrimoniale*. Pertanto, ai creditori sorti in relazione a bisogni diversi da quelli propri della famiglia è preclusa la soddisfazione sui beni costituenti il fondo patrimoniale;
- b) il legislatore ammette che alla morte di un determinato soggetto, i suoi eredi accettino l'eredità con beneficio di inventario, impedendo così che si realizzi la confusione tra il patrimonio del *de cuius* e i patrimoni dei suoi eredi¹⁸.

Il risvolto pratico dell'istituto è dettato dall'evenienza che i creditori del *de cuius* non possono contare anche sul patrimonio degli eredi, ma possono trovare ragione dei propri crediti solo sul patrimonio del loro debitore defunto, a contrario i creditori personali degli eredi possono

¹⁸ G. Alpa, *la riforma del diritto societario, percorsi di lettura*, Vita Notarile, 2003, I, 16.

contare solo sul patrimonio di costoro e non anche sul patrimonio del defunto.

Il fenomeno della separazione patrimoniale è dunque quel fenomeno attraverso il quale si consente che il titolare di un complesso di beni ne isoli alcuni per sottrarli alla garanzia dei suoi creditori generali e li destini piuttosto alla garanzia dei creditori particolari che sono tali in quanto legati alla utilizzazione che di questi beni separati fa il debitore.

Ebbene il patrimonio destinato ad uno specifico affare rileva come fenomeno di separazione patrimoniale e conseguente limitazione della responsabilità.

Infatti, i beni specificatamente individuati che sono destinati alla realizzazione dell'affare determinato sono offerti unicamente per la soddisfazione dei creditori sorti in relazione all'affare medesimo. Ne consegue che, a contrario, in capo ai creditori sociali il fenomeno debba apprezzarsi come limitazione della garanzia patrimoniale potendosi soddisfare solo sul patrimonio residuo, ecco, perché detti creditori possono fare opposizione avverso la delibera che istituisce i patrimoni destinati, ma di questo parleremo a breve¹⁹.

¹⁹ G.B. Portale, *Riforma delle società di capitali e limiti di limiti di effettività del diritto nazionale*, Società, 2003, 263.

Occorre, in primo luogo, rimarcare che proprio per evitare l'eccessiva automizzazione del patrimonio societario, la possibilità di costituire patrimoni destinati è limitata, complessivamente, al 10% del patrimonio netto della società.

L'affare alla cui realizzazione sono destinati beni del patrimonio sociale non deve poi essere oggetto di riserva di legge per evitare che con questo espediente certe società svolgano una attività altrimenti riservata e, dunque, soggetta ad autorizzazione (si pensi per tutte all'attività bancaria) (art. 2447*bis*, comma 2)²⁰.

5. Disciplina giuridica

5.1 La delibera costitutiva ex art. 2447-ter c.c.

Il mezzo tecnico per attuare la separazione patrimoniale disciplinata dalla lettera a) dell'art. 2447-*bis* c. c. è la deliberazione definitiva - costitutiva; essa di regola (salvo che sia diversamente stabilito nello statuto), è di competenza dell'organo amministrativo che l'adotta a maggioranza assoluta, e deve essere depositata ed iscritta nel registro

²⁰ Bianca, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati, in destinazioni di beni allo scopo*, Giuffrè, Milano 2003, 161.

delle imprese, previa verifica da parte del notaio verbalizzante dell'adempimento delle condizioni di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2447 *quater* c. c. e 2436 c.c.²¹ . Dopo il decorso di sessanta giorni da tale iscrizione senza che vi sia opposizione alcuna da parte dei creditori sociali anteriori (o comunque laddove intervenga provvedimento del tribunale che dispone ugualmente l'esecuzione della deliberazione previa prestazione di idonea garanzia da parte della società e si provveda alla iscrizione di tale provvedimento presso il registro delle imprese), la delibera assume piena efficacia, non solo sul piano meramente pubblicitario (ai sensi dell'art. 2448 c.c.), ma anche ai fini propri e peculiari della destinazione di determinati beni e rapporti al perseguimento dello “ specifico affare” con il conseguenziale effetto della segregazione patrimoniale.

Ed infatti il primo comma art. 2447-*quinquies* c.c. recita: “Decorso il termine ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale....., i creditori sociali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato dello specifico affare, né,

²¹ Sulla necessità che sia il notaio a verbalizzare la deliberazione, in ordine alla quale deve poi esperire il controllo di legittimità stabilito dall'ordinamento : Condò – De Paoli, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative*, in La riforma delle società. Aspetti applicativi, a cura di Bortoluzzi, UTET, Torino 2004, 625;ma anche Tondo, *op. cit.* .11.

salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti”²².

La detta delibera oltre che indicare l’affare cui è destinato il patrimonio, i beni ed i rapporti giuridici in esso compresi, il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio, le modalità relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le altre obbligatorie menzioni richieste dall’art. 2447 *ter* c. c., potrebbe altresì prevedere la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare con specifica indicazione dei diritti che attribuiscono, nonché descrivere le eventuali garanzie offerte ai terzi, e, soprattutto, gli “eventuali” apporti di terzi, in tal caso disciplinando le modalità di controllo sulla gestione e sulla partecipazione ai risultati dell’affare.

Ciò significa che la separazione patrimoniale di cui si discute può avere ad oggetto, oltre che beni e rapporti giuridici di titolarità originaria della società di gemmazione, anche utilità economico-giuridiche di terzi da essi “apportate”, ma che comunque confluiscono nel patrimonio sociale o quanto meno sono “messi in comune” per la realizzazione dello specifico affare e, in un momento successivo all’acquisizione, vengono

²² in questo senso si esprimono Condò – De Paoli, *op. cit.*, 639; al riguardo è stato fatto notare che i terzi apportanti potrebbero solo vincolare determinati beni del patrimonio separato senza trasferirli e quindi riservandosene la proprietà (come può avvenire nella analoga ipotesi di costituzione di fondo patrimoniale da parte di terzo senza efficacia traslativa); in questo senso anche Becchetti, *Riforma del diritto societario. Patrimoni separati, dedicati e vincolati*, Riv. not., 2003, 1,49.

“distaccate” per concorrere a formare il patrimonio *dedicato*. In questo senso si esprime parte della dottrina, la quale ha fatto notare che i terzi “apportanti” potrebbero solo voler vincolare determinati beni al patrimonio separato senza trasferirli e quindi riservandosene la proprietà, come può avvenire nell’analoga fattispecie di costituzione del fondo patrimoniale da parte di terzo senza efficacia traslativa²³.

Sul rapporto contrattuale che si viene a costituire tra società destinataria dell’apporto e i terzi apportanti, la dottrina prevalente ritiene trattasi di un rapporto molto simile a quello nascente dall’associazione in partecipazione disciplinata dall’art. 2549 c.c., e ciò perché al terzo spetta il diritto di partecipare ai risultati dell’affare (così come all’associato in partecipazione spetta il diritto di partecipare agli utili, e sul medesimo grava l’obbligo di partecipare alle perdite, salvo patto contrario e comunque nei limiti del valore dell’apporto ex art. 2553 c.c.); al terzo altresì spetta il controllo sulla gestione (le cui modalità devono formare oggetto di previsione nella delibera ex art. 2447-*ter* lett. d c.c.), così come all’associato spetta il diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si è protratta per più di un anno (ex art. 2552 c.c.); soprattutto, quando è costituito un patrimonio

²³ Giannelli, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Diritto delle società di capitali*, Milano 2003, 90 e ss.; Condò – De Paoli, op. cit., 639; Napoletano, in commento art. 2447-*ter*, op. cit., 911.

dedicato, la gestione dell'affare è attribuita alla società in via esclusiva e non già ai terzi "apportanti, - così come nell'associazione in partecipazione "detta gestione spetta all'associante, e non già all'associato²⁴.

Assume rilievo a questo punto stabilire quali siano gli effetti, se traslativi o meno, della deliberazione per argomentare di conseguenza in ordine al tipo di trattamento fiscale ad essa applicabile nell'ambito delle imposte indirette (ed essenzialmente dell'imposta di registro, trascrizione e catasto).

Per quanto sopra illustrato, è da escludere con risolutezza che la detta deliberazione possa comportare la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e che, soprattutto, possa realizzare una sorta di trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici destinati al patrimonio segregato. La dottrina sul punto è pacifica, osservando come gli effetti della destinazione sono solo quelli di realizzare un assoggettamento ad un vincolo a mezzo di una mera sottrazione dei beni compresi nel patrimonio destinato da quello generale della società, potendosi dubitare perfino della circostanza che si attui una vera e propria scissione.

Autorevole dottrina ha sostenuto che l'atto di destinazione è un atto di gestione interna alla amministrazione della società e comporta solo

²⁴ Inzitari, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in Società 2003, 295.

l'individuazione dei beni o comunque di quella parte del patrimonio, che per effetto della destinazione, cessa di essere oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori della società.

Altri ancora hanno parlato di fenomeno interno alla società: non si ha trasferimento dei beni o dei rapporti interni della società costituente il patrimonio destinato, bensì unicamente creazione di un vincolo di destinazione del netto, destinato ad una particolare categoria di creditori, ossia ai creditori del patrimonio dedicato.

Opportunamente un Autore fa rivelare come quanto detto abbia una sua implicazione non di lieve momento anche sul piano fiscale, e che comunque il patrimonio separato può considerarsi un centro di imputazione di interessi privo di soggettività giuridica. Sulla scena continua ad essere, quale unico soggetto giuridico, la società che ha costituito il patrimonio separato²⁵.

5.2 L'opposizione dei creditori sociali

La delibera di costituzione comporta una diminuzione della garanzia patrimoniale offerta dalla società ai terzi, in quanto il patrimonio della società, che costituisce la garanzia per l'adempimento delle obbligazioni

²⁵ Napoletano, *op.cit.*,910.

e su cui i creditori possono esercitare le azioni esecutive per vedere soddisfatto il loro credito, si scompone e una parte va a costituire il patrimonio destinato.

Ed allora, dal momento che le conseguenze della separazione patrimoniale possono essere anche gravemente pregiudizievoli per i creditori, il legislatore ha attribuito ai creditori stessi il diritto di fare opposizione alla deliberazione costitutiva del patrimonio destinato (art. 2447-*quater*, comma 2)²⁶.

L'opposizione va naturalmente distinta dall'impugnazione della delibera costitutiva del patrimonio destinato; questa è diretta ad ottenere l'annullamento a causa dei vizi del contenuto della deliberazione o del procedimento; l'opposizione, invece, è lo strumento con cui i terzi agiscono, non per contestare l'atto costitutivo del patrimonio, ma semplicemente per evitare gli effetti pregiudizievoli che conseguono all'esecuzione della operazione deliberata.

Dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di costituzione del patrimonio destinato, decorre un termine di sessanta giorni entro il quale i creditori sociali anteriori all'iscrizione della stessa deliberazione possono fare opposizione.

²⁶ Becchetti, *Patrimoni e finanziamenti destinati profili problematici*, in Italia Oggi- Nuovo diritto societario, 30 giugno 2003, 199.

Il tribunale, nonostante l'opposizione può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia (art. 2447-*quater*, comma 2)²⁷.

In caso di opposizione, quindi, se il tribunale non provvede nel senso indicato (disponendone comunque l'esecuzione), la deliberazione non può essere eseguita.

Il rischio per i creditori sociali è massimo, se si pensa che l'effetto della deliberazione di costituzione del patrimonio destinato è la sottrazione di beni alla garanzia generica dei creditori sociali, beni sui quali essi al momento della nascita del rapporto obbligatorio avevano fatto affidamento per la soddisfazione delle ragioni creditorie.

Perciò, l'iscrizione nel registro delle imprese non produce immediatamente la limitazione della responsabilità da parte della stessa

²⁷ In altri termini se la società per azioni procede alla costituzione del patrimonio destinato, i creditori sociali possono opporsi, manifestando in tale modo un giudizio di insufficienza sulla residua garanzia generica ai fini della tutela delle loro ragioni creditorie; la società però può paralizzare l'iniziativa dei creditori a mezzo della prestazione di una garanzia accessoria, che il Tribunale giudichi idonea a soddisfare i creditori sociali anteriori. Va sottolineato che, a differenza di quanto accade nelle fattispecie di cui agli artt. 2445, comma 4 (in relazione alla riduzione del capitale sociale), e 2503, comma 2, (in tema di fusione), in caso di opposizione dei creditori alla costituzione dei patrimoni destinati, il Tribunale non può, sulla base della propria valutazione di infondatezza dell'opposizione, disporre l'esecuzione della delibera, a prescindere della prestazione della garanzia. È dubbio se la facoltà concessa dall'art. 2447 - *quater*, comma 2 possa essere concessa anche ai creditori particolari del patrimonio destinato, contro le delibere di modificative del patrimonio separato, che intervengono successivamente a modificare la delibera di costituzione del patrimonio destinato. In senso positivo può osservarsi come, anche non volendo dare rilievo alla circostanza che i creditori particolari sono comunque, formalmente, creditori sociali di cui all'art. 2447- *quater*, sul piano sostanziale i creditori del patrimonio separato ben potrebbero sentirsi lesi, nell'ipotesi in cui la società proceda alla sottrazione dei beni dal patrimonio destinato, sui quali i creditori del medesimo avevano fatto legittimo affidamento nel momento in cui il patrimonio destinato è stato creato. La locuzione garanzia comprende qualunque tipo di garanzia, sia essa personale che reale, che non gravi, però, sui beni destinati al singolo affare.

società, bensì solo di fare decorrere il termine di sessanta giorni per la opposizione dei creditori. Pendente detto termine, la delibera di costituzione del patrimonio destinato resta inefficace²⁸.

I creditori potrebbero comunque esperire l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, di fronte alla costituzione del patrimonio destinato da parte della società, ancorché non abbia alcun atto di disposizione in senso proprio, in quanto unico titolare dei beni, e anche di quelli costituiti nel patrimonio destinato, rimane pur sempre la società.

Concludendo sul punto, si possono riassumere le due possibilità configurabili a seguito dell'opposizione da parte dei creditori.

In caso di mancato accoglimento, la delibera di costituzione è efficace e conseguentemente l'effetto della separazione patrimoniale è opponibile ai terzi.

In caso di accoglimento dell'opposizione dei creditori, la delibera di costituzione sarebbe illegittima, con conseguente cancellazione dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese in questo caso però nulla dice il legislatore sulla sorte dei beni oggetto del patrimonio destinato e delle obbligazioni nel frattempo contratte in relazione allo specifico affare²⁹.

²⁸ Di Sabato, *Sui patrimoni destinati*, in *Profili patrimoniali e finanziari della riforma*, a cura di Montagni, Giuffrè, milano 2004.

²⁹ Lenzi, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in Riv. Not. N. 3/2003, 580.

È da ritenersi che, divenuta impossibile la realizzazione dello specifico affare e quindi la separazione patrimoniale i beni destinati al singolo affare rientrino nel patrimonio sociale e che la società risponderà delle obbligazioni nell'istante contratte, con l'intero suo patrimonio, poichè l'accoglimento dell'opposizione elimina con effetti *ex tunc* l'effetto della separazione. Con la conseguenza che, caducata la delibera di costituzione, non esistono più i beni separati dal restante patrimonio sociale sui quali i creditori particolari potrebbero far valere le loro pretese³⁰.

5.3 La responsabilità e la tutela dei creditori particolari

La separazione del patrimonio destinato dal restante patrimonio sociale, con la conseguente opponibilità del vincolo di destinazione ai terzi, è condizionata alle seguenti condizioni: a) l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione, b) la trascrizione del relativo vincolo di destinazione nei rispettivi registri, qualora del patrimonio destinato facciano parte beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici

³⁰ Di Paolo – De Carolis, *i patrimoni ed i finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, in Vita not. 2004, 1, 35.

registri, nota c) gli atti compiuti in relazione allo specifico affare devono recare la specifica menzione del vincolo di destinazione.

In caso di inadempimento anche di una sola delle dette formalità, la società risponde illimitatamente anche con il patrimonio destinato, poiché i creditori non sono posti in condizione di conoscere l'esistenza del patrimonio³¹.

In pratica, solo dopo che gli amministratori hanno adempiuto agli obblighi di pubblicità indicati, si realizza la situazione di insensibilità e di autonomia del patrimonio separato rispetto alle vicende che possono colpire la società.

La separazione patrimoniale consiste : a) nell'impossibilità per i creditori generali della società di aggredire il patrimonio destinato, non potendo vantare alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare, eccettuata naturalmente l'ipotesi che essi siano nel contempo creditori della società anche in relazione allo specifico affare; b) nell'impossibilità per i creditori particolari del patrimonio destinato di aggredire i restanti beni sociali, a meno che sia prevista qualche forma di responsabilità dei restanti beni sociali nelle delibere riguardanti il patrimonio destinato, iscritte nel registro delle imprese, nel qual caso, la società risponde nei limiti previsti nella delibera iscritta.

³¹ Fauceglia , *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in Fall. 2003,813.

In altri termini, salva diversa disposizione della delibera di costituzione, in via di principio, i creditori particolari di obbligazioni sorte in relazione allo specifico affare, possono contare per la loro soddisfazione esclusivamente sul patrimonio separato, sempre che vengano adempiute le formalità previste nel citato ³²...

La separazione patrimoniale non si realizza oltre che nei casi di inosservanza delle prescritte forme di pubblicità, nel caso in cui si è in presenza di un vizio genetico dell'atto di destinazione (irregolarità o incompletezza della delibera di costituzione), e nell'ipotesi in cui la società debba rispondere per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, non potendo la stessa società opporre ai creditori c.d. involontari la limitazione del rischio di impresa, realizzata con la costituzione dei patrimoni destinati.

I creditori particolari di regola possono rivalersi solo sui beni destinati allo scopo per il quale è stato costituito il patrimonio destinato.

Dalla lettura delle disposizioni dettate dal legislatore tuttavia è possibile individuare due eccezioni a tale regola che comportano la possibilità da parte degli stessi creditori di aggredire il patrimonio sociale residuo.

³² Zoppini, Primi appunti sul patrimonio separato della società per azioni, in *Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, a cura di Benazzo, Patriarca e Presti, Giuffrè, Milano 2003, 97.

La prima ipotesi è rappresentata dall'art. 2447 *quinquies*, comma 3 il quale dispone che per le obbligazioni relative allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato, salvo che la delibera di costituzione disponga diversamente.

In pratica è la società che al momento della costituzione del patrimonio destinato può decidere di prevedere una responsabilità verso i creditori particolari in relazione al singolo affare con il solo patrimonio destinato, oppure anche con il patrimonio sociale residuo, configurando un'eventuale responsabilità sussidiaria della stessa società. Si realizza in tal modo una autonomia imperfetta a danno dei creditori sociali e anteriori all'iscrizione della delibera di costituzione nel registro delle imprese, i quali si troveranno a concorrere con i nuovi creditori particolari sul patrimonio destinato.

La seconda ipotesi in cui la società risponde verso i creditori particolari anche con il residuo patrimonio sociale è prevista dal legislatore all'art. 2447-*quinquies* comma 3³³, il quale dispone che la responsabilità illimitata è fatta espressamente salva per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, causato dalla stessa società nel corso della realizzazione

³³ Sono quindi soggette a trascrizione anche le delibere costitutive dei patrimoni dedicati relativamente ai beni immobili in esso compresi; infatti, la pubblicità del Registro delle imprese è contemplata dalla trascrizione della stessa delibera, ove nel patrimonio destinato siano compresi anche beni immobili o beni mobili registrati. Fauceglia, *op. cit.*, ritiene che ritratta di una pubblicità che oltre ad essere concorrente con quella del Registro delle imprese, ha carattere costitutivo e non meramente dichiarativo.

dell'affare , e non già nel corso dell'attività ordinaria, potrà soddisfarsi e quindi compiere azioni esecutive su tutti i beni sociali e la società non potrà mai opporre la limitazione di responsabilità che consegue alla creazione del patrimonio destinato, in quanto i creditori involontari non avendo scelto il proprio debitore, non hanno scelto di soddisfarsi sui beni gravati dal vincolo di destinazione³⁴.

³⁴ Zoppini, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in Riv. dir. Comm., 2002, I, 573.

CAPITOLO II

1. Studio dei patrimoni destinati ad uno specifico affare nella prospettiva dell'informazione e del mercato: rappresentazione contabile

È imprescindibile, affinché una società che gestisce una impresa collettiva si affermi sul mercato e cresca nello stesso, che, oltre alla capacità imprenditoriale dei soggetti preposti alla amministrazione dell'azienda, le informazioni sull'andamento della gestione e sui momenti di particolare interesse della vita sociale trovino diffusione sia in maniera quantitativamente che qualitativamente adeguata e che, inoltre, la quantità e la qualità dei controlli sulla gestione sociale sia tale da garantire la trasparenza quale chiave di accesso alla fiducia degli investitori³⁵.

I flussi informativi endosocietari ed esosocietari sono necessari per attirare capitale in cerca di investimento nella società ed, al contempo, per convincere dell'utilità dell'investimento coloro che partecipano alla

³⁵ In una visione di enfaticizzazione dell'autonomia statutaria e di agevolazione di accesso ai mercati finanziari si ammette la costituzione di uno o più patrimoni ciascuno dei quali dedicato in via esclusiva ad uno specifico affare con la circostanza che nel contratto sia previsto il rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo. La dedica patrimoniale, come nelle altre forme di segregazione patrimoniale, necessita di una separata rappresentazione contabile e di un particolare regime di responsabilità.

vita sociale o con la prestazione di capitale di rischio o con l'erogazione del capitale di credito³⁶.

Tali esigenze vengono soddisfatte mediante l'informazione contabile, che trova il suo fondamento nella disciplina e pubblicità del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), corroborato dalle informazioni ricavabili dalle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

L'art. 2447 *sexies* prescrive che gli amministratori tengano per ciascun patrimonio (nell'ipotesi si creino più di un patrimonio destinato, sempre nel limite di cui all'art. 2447 *bis* comma 2 c.c.) ed in maniera separata i libri e le scritture contabili previste dagli art. 2214 e ss. c.c.; vale a dire, il libro giornale, il libro degli inventari e le scritture contabili rese necessarie dalla natura dell'affare per cui il patrimonio destinato nasce.

Inoltre nel caso di emissione di strumenti finanziari, la società dovrà, altresì, tramite il proprio organo amministrativo, tenere un libro sul quale sarà data indicazione delle caratteristiche degli strumenti, dell'ammontare di quelli emessi ed estinti, dei titolari nonché dei trasferimenti e vincoli attinenti agli strumenti in oggetto³⁷.

³⁶ Bocchini, *Manuale di diritto della contabilità separata delle imprese*, Utet, Torino, 1995, p.11 e ss.

³⁷ Lamandini, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit. 543 ss.

Il legislatore della riforma sembra aver soddisfatto l'esigenza informativa, per quanto attiene ai patrimoni destinati, prevedendo, oltretutto, al punto b) dell'art. 2447 *ter* c.c. che la deliberazione costitutiva del patrimonio debba contenere il piano economico finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio per la possibile realizzazione dell'affare, le modalità e le regole del suo impiego, il risultato che si vuole perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi.

Il piano economico finanziario è, di regola, un piano pluriennale che trova la sua strutturazione in un piano economico dal quale si ricavano i costi ed i ricavi specifici dell'affare in oggetto; un piano finanziario indicante le modalità di utilizzo delle liquidità che vengono a comporre il patrimonio dedicato; un piano fattuale sugli investimenti che sono da effettuare per realizzare l'affare del patrimonio dedicato³⁸.

Queste valutazioni rappresentano la premessa alle osservazioni che seguono sulla corretta rappresentazione contabile del patrimonio destinato.

Pertanto per ogni patrimonio destinato e per ogni specifico affare è prevista una contabilità separata in partita doppia che porti, tra l'altro, ad uno stato patrimoniale e ad un conto economico dell'affare.

³⁸ Lupoi, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in Aa. Vv., *Per una lettura europea della riforma del diritto societario italiano*, a cura di Palazzo, 105.

La prassi prevede che se l'affare dura per più di un esercizio, occorre procedere ad una periodica chiusura dei conti nella contabilità separata. In seguito bisogna far confluire la contabilità separata in quella generale. Si ritiene che tale processo debba avvenire seguendo i principi e le regole di una ordinata contabilità. Il processo di confluenza potrà avvenire, a cadenza periodica, per saldi di conto e non per singole scritture contabili, con le medesime tecniche della contabilità sezionale, tali da consentire un raccordo con la contabilità generale della società.

Il libro degli inventari deve contenere l'inventario iniziale del patrimonio destinato, ai sensi dell'art. 2217, comma 1 c.c.. in particolare i beni, crediti e debiti assegnati dalla società al patrimonio destinato sono iscritti nell'inventario iniziale ai medesimi valori contabili che avevano nel bilancio della società gemmante, mentre gli eventuali beni apportati da terzi sono iscritti a valori di mercato³⁹.

Per quanto riguarda l'apporto del terzo subito da precisare che non si tratta di conferimento del socio nel momento costitutivo della società o in sede di aumento del capitale e pertanto non risulta necessaria una relazione di stima quale quella prescritta dall'art. 2343 c.c. .

³⁹ Colombo, *la disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in Banca, borsa e titoli di credito, 2004, I, 31 .

È suscettibile di apporto qualunque bene o servizio utile per la realizzazione dell'affare, non solo denaro, ma crediti, diritti reali e personali di godimento, prestazione d'opera e servizi, attività immateriali purchè valutabili con attendibilità ai fini dell'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale. Occorre una precisazione con riferimento all'apporto del terzo costituito dalla prestazione d'opera e di servizi, data la difficoltà di valutazione ed attesa la necessità di effettività e di iscrivibilità nell'attivo anche di tale tipo di apporto, si deve ritenere necessaria la prestazione di garanzia sul modello normato dall'art. 2464, comma 6, c.c., vale a dire la stipula di una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria⁴⁰.

I beni provenienti da terzi per l'incremento del patrimonio destinato sono iscritti al valore di mercato, questi non risultano essere stati oggetto di una compravendita (pagamento di un prezzo), ma semplicemente "conferiti" a fronte del riconoscimento di una partecipazione nell'affare specifico del patrimonio (strumento finanziario).

Il valore di mercato cui vanno, contabilmente, soggetti tali apporti è il valore corrispondente al prezzo di mercato che si sarebbe raggiunto nel

⁴⁰ Di Sabato, *Strumenti di partecipazione a specifici affari con patrimoni destinati e obbligazioni sottoscritte dagli investitori iniziali*, in Banca borsa e titoli di credito, 2004, 24.

caso la società fosse giunta alla determinazione di acquisto del bene (applicazione del principio del *fair value*).

Nell'ipotesi di beni destinati allo svolgimento dell'affare da parte della società gemmante gli stessi dovranno essere stimati al valore contabile: al valore risultante nella contabilità generale della società già prima dell'operazione di trasferimento interno.

Trattasi di operazioni intergestorie non accostabili alla compravendita per mancanza del versamento del corrispettivo e pertanto non creanti plusvalenze o minusvalenze (anzi a seguito di tali operazioni occorre apportare rettifiche contabili nel passaggio dei valori dalla contabilità separata del patrimonio destinato alla contabilità generale della società gemmante).

La mancanza di alterità soggettiva (si ricorda che il patrimonio destinato non è soggetto di diritto diverso dalla società da cui trae origine) preclude all'esistenza di una contrattazione e, quindi, di un costo suscettivo di essere adoperato quale criterio di valutazione per l'iscrizione contabile.

Si potrebbe essere portati a ritenere che il trasferimento interno tra società gemmante e patrimonio destinato sia causa di rivalutazione del bene oggetto dell'operazione ai sensi dell'art. 2423, comma 4 c.c.; tuttavia tale impostazione è fallace se si legge con attenzione il dato

normativo, il quale prevede la necessità di una rivalutazione contabile in casi eccezionali. Ora il semplice mutamento di destinazione (senza cambiamento della funzione economica) di un bene prima della società gemmante e poi trasferito per lo svolgimento dell'affare nel patrimonio destinato non può essere annoverato nei casi eccezionali di cui all'articolo *de quo*⁴¹.

2. Rendiconto dello specifico affare

L'art. 2247 - *septies*, comma 2, stabilisce che “per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti”.

Ad una prima lettura del dato normativo risulterebbe possibile concludere che non esiste per i patrimoni destinati l'obbligo di redazione di un bilancio separato, giacchè ciò che si ricava dai commi è l'esistenza di una semplice separazione patrimoniale tra società gemmante e patrimonio destinato ad uno specifico affare⁴².

⁴¹ *Principi contabili – patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, OIC – Organismo Italiano di Contabilità, 2005 Giuffrè, p 22 e ss.

⁴² Fico, *Aspetti contabili dei patrimoni destinati*, in *Le Società*, 2005, 1216 e ss.

La dottrina che per prima si è occupata dell'argomento ha colto l'aporia interpretativa nell'uso, da parte del legislatore della riforma, del termine rendiconto di cui al comma due dell'articolo in commento.

Seguendo una prima impostazione, il rendiconto comprende lo stato patrimoniale ed il conto economico, escludendo che lo stesso costituisca un vero bilancio per la ragione che rendiconto e bilancio si collocano su piani diversi.

Esisterebbe solo una separazione prevalentemente patrimoniale tra società gemmante e patrimonio destinato da rendere nella nota integrativa della società⁴³.

Alla luce dell'inquadramento dell'istituto in esame nella visione informativa del diritto commerciale risulta consequenziale una diversa interpretazione della locuzione "separato rendiconto": esso rappresenta un vero e proprio bilancio.

L'informativa contabile deve essere la più ampia possibile ed il risultato lo si ottiene non solo attraverso la separazione patrimoniale indicata, ma soprattutto con la redazione di bilanci separati per quanti sono i patrimoni destinati, ed una notevole articolazione dell'organo

⁴³ Verna, *Osservazioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati a specifici affari*, in *Le Società*, 2004, 1331 e ss.; l'Autore sostiene che il sistema contabile del patrimonio destinato costituisca un sottosistema che confluisce, analiticamente o per sintesi, nel sistema contabile dedicato al rilevamento del restante patrimonio della società, comprendente tutte le informazioni contabili della società, incluse quelle relative allo specifico affare per cui il patrimonio è stato creato

amministrativo, nella nota integrativa , degli elementi dei singoli patrimoni dedicati.

A conforto della tesi adottata è da considerare che il disposto del secondo comma prescrive che il rendiconto, nella sua redazione, debba seguire quanto previsto dagli artt. 2423⁴⁴ e ss. c.c..

L'unico ostacolo, peraltro notevole, al completo accoglimento della teoria esposta è l'aumento dei costi di gestione, costi che, con la creazione dell'istituto giuridico dei patrimoni destinati nei motivi ispiratori della riforma, si vogliono evitare per disincentivare la proliferazione di piccole società.

La struttura del bilancio del patrimonio destinato risulta, come ovvio, modificata dalla contingente situazione dell'istituto.

Dal punto di vista fattuale appare necessaria l'inserzione di voci specifiche attinenti alle risultanze delle operazioni cd. intergestorie fra società gemmante e il patrimonio destinato, ciò consente ai soggetti creditori del patrimonio destinato una informazione chiara e veritiera sulla situazione contabile del patrimonio e facilita il raffronto tra il bilancio generale della società e quello particolare del patrimonio destinato⁴⁵.

⁴⁴ Fico, *Le novità in tema di bilancio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *le società*, 2003, 545.

⁴⁵ Colombo, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, op.cit., 52.

Se l' "affare" si esaurisce in un arco di tempo inferiore ad un esercizio, il rendiconto può essere limitato all'illustrazione del risultato finale dell'affare medesimo e non si richiede che esso assuma la struttura di un bilancio; se invece, l'affare si protrae oltre l'esercizio iniziale, sono necessari più rendiconti annuali che assumono la struttura di un bilancio⁴⁶.

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti:

- uno stato patrimoniale dello specifico affare redatto secondo lo schema dell'art. 2424 (con la possibilità anche di voci e sottovoci con specifica denominazione). Nel patrimonio netto figurerà la voce "Patrimonio Netto (o Deficit Netto)"dell'affare", suddivisa in : importo originario, specifiche riserve previste per gli apporti di terzi, utile (perdita) di periodo, utile (perdite) dei periodi precedenti;
- un conto economico dello specifico affare redatto in base ai principi generali, secondo lo schema dell'art. 2425. Deve comunque ritenersi possibile l'utilizzo di voci e sottovoci con specifica denominazione, se richiesto dalla natura dell'affare. In questa ipotesi va precisato in quali voci del conto economico generale della società sono iscritti i relativi importi;

⁴⁶ Iamicelli, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova 2003.

- una nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico sarà svolta una breve spiegazione delle principali variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del precedente esercizio riguardante lo specifico affare considerato⁴⁷.

Si applicano qui le regole generali di cui all'art. 2427 n.1 ed all'art. 2426 c.c. .

Occorre che i principi di valutazione, per categorie di attività e passività, siano uguali a quelli utilizzati nel bilancio generale; si applicheranno, quindi, regole di rendicontazione generale.

Il rendiconto del patrimonio separato deve contenere l'indicazione dei criteri seguiti per la sua redazione, tali criteri devono fare riferimento almeno:

- 1) ai criteri di valutazione adottati dalla società madre ; ai criteri di imputazione dei costi speciali o diretti dell'affare e di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari;
- 2) ai criteri di individuazione dei ricavi dell'affare e di eventuale separazione di ricavi comuni a più affari⁴⁸.

⁴⁷ Ripa, Mariani, "S.p.a. :i vantaggi dei patrimoni ad hoc," Italia oggi, 6 febbraio 2003, 42.

⁴⁸ D'Andrea, "S.p.a.:Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare," Dir. e prat. delle Società, 6, 2003, 26.

Nella redazione del documento in oggetto dovrà inoltre essere richiamato il contenuto essenziale della deliberazione di destinazione specie per quanto attiene alla natura dell'affare, alla composizione del patrimonio destinato, agli apporti di terzi, alle eventuali garanzie rilasciate dalla società gemmante, agli eventuali strumenti finanziari emessi ed alla società di revisione nominata per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, la cui relazione deve essere allegata al rendiconto⁴⁹.

3. Riflessi sul bilancio generale della società

I componenti patrimoniali di ciascun affare devono figurare nello Stato Patrimoniale del rendiconto dello specifico affare e, ai sensi della formulazione dell'art. 2447-*septies* 1 comma del c. c., anche nello Stato patrimoniale della società gemmante⁵⁰.

La citata norma infatti stabilisce che “ i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-*bis* sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società”.

⁴⁹ Schelinger, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare e profili di distinta soggettività*, dir. e prat. delle soc., 3, 2003,6. Cesaro, *La disciplina del patrimonio separato*, in de Tilla, Alpa, Patti, Nuovo diritto societario, Roma, 2003,417.

⁵⁰ Ferro- Luzzi, *Dei creditoridei patrimoni destinati a uno specifico affare*, Riv. soc., 203, 107.

Tale disposizione richiede dunque l'indicazione, per ciascuna voce di attività e passività, dell'importo relativo ai patrimoni destinati⁵¹.

La rappresentazione richiesta dalla norma menzionata può essere ottenuta in vari modi:

- a) creando per ciascuna voce interessata dello stato patrimoniale generale un "di cui": ad es. Crediti verso clienti per 1.000, di cui 300 per patrimonio destinato;
- b) creando per ciascuna voce una specifica sottovoce;
- c) separando gli importi relativi al patrimonio destinato in una colonna interna;
- d) Indicando distintamente le classi di attività e passività relative al patrimonio destinato in apposita zona , rispettivamente dell'attivo e del passivo, dopo tutte le altre voci relative all'attività generale della società. Questa rappresentazione consente di rilevare in modo immediato l'importo complessivo delle attività e delle passività di partenza del patrimonio destinato costituito dalla società, anche se, per ottenere l'importo complessivo di ciascuna voce riguardante anche il patrimonio generale della società, è poi necessario sommare due voci distinte: quella che riguarda il

⁵¹ Bertuzzi, Bozza, Sciumbata, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, s.a.a.*, Milano, 2003.

patrimonio destinato e quella che riguarda il patrimonio generale⁵².

Si rende così anche più evidente il diverso regime di responsabilità esistente per quelle attività e passività d partenza del patrimonio destinato.

Nel patrimonio netto non è né opportuno né necessario iscrivere una voce complessiva del tipo “Patrimonio Netto relativo ai patrimoni destinati”, sia perché la porzione di patrimonio netto correlabile ai patrimoni destinati non può essere suddivisa in capitale sociale, riserva legale ecc. In quanto tale suddivisione, che non è richiesta dalla legge, sarebbe comunque arbitraria; sia perché tale porzione per la parte destinata dalla società al momento della costituzione del patrimonio destinato è già compresa nell’importo del capitale e delle varie riserve che figurano nello schema di cui all’art. 2424 cod. civ. Le uniche riserve che devono, invece, essere iscritte in aggiunta a quelle già previste dallo schema di legge, sono le seguenti: a) riserve da apporti di terzi a patrimoni destinati, b) utili (perdite) di patrimoni destinati portati a nuovo⁵³.

⁵² Manes, *Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario*, Contr. E impr., 2003, 181.

⁵³ Sciuto, *Patrimoni ad hoc garanzia limitata*, Italia oggi, 2 aprile 2003, 32.

L'art 2427-*septies* comma 4 stabilisce poi che, qualora sia prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte per lo specifico affare , “l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa⁵⁴.”

4. Conto economico

Nel conto economico della società gemmante, diversamente da quanto è previsto per lo stato patrimoniale, le norme non richiedono la distinta indicazione dei costi e dei ricavi ai patrimoni destinati. Tuttavia, è preferibile la distinta indicazione dei componenti positivi e negativi di reddito di partenza del patrimonio destinato, in quanto tale indicazione da una più immediata ed intelligibile visione d’insieme dei componenti dell’unitario risultato economico della società. Nel silenzio della normativa, si ritiene comunque accettabile che il conto economico non dia separata evidenziazione di tali costi e ricavi. In tal caso, dei componenti positivi e negativi di reddito afferenti ai patrimoni destinati

⁵⁴ Aducci - Sparano, *Idee chiare sui patrimoni destinati*, Italia oggi, 17 aprile 2004, 42; Rabitti - Bedogni, *Patrimoni dedicati*, Riv. not., 2002, 181, Di Sabato, *Strumenti di partecipazione a specifici affaricon patrimoni separati eobbligazioni sottoscritte dagli investitori finanziari*, op. cit.

è data specifica illustrazione nella nota integrativa nella sezione in cui sono commentati i dati della società gemmante⁵⁵.

5. Nota integrativa

Infine altra caratteristica del bilancio del patrimonio destinato è dato dalla non necessità di redazione della nota integrativa atteso il comma terzo dell'articolo 2447 *septies* che prescrive per l'organo amministrativo l'obbligo di illustrazione nella nota integrativa del bilancio generale della società gemmante e non nella nota integrativa del bilancio particolare del patrimonio destinato, dei valori e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici costituenti il patrimonio dedicato.

Le informazioni richieste nella nota integrativa sono:

- a) la descrizione della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici, con riferimento al rendiconto del patrimonio destinato. E' richiesta, inoltre, l'illustrazione del criterio utilizzato per la valutazione del rischio di cui all'art. 2447-*septies* ultimo comma, iscritto fa i conti d'ordine;
- b) I criteri da utilizzare per l'imputazione e la ripartizione dei costi , per tutti i costi da essa sostenuti ed imputabili all'affare, la società, oltre alla

⁵⁵ Colombo, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, op. cit.; Iamicelli, *Unità e separazione dei patrimoni*, op.cit.

ordinaria rilevazione, dovrà rilevare un credito verso il patrimonio destinato ed un ricavo per il rimborso corrispondente⁵⁶.

Tra le alternative di rappresentazione contabili con l'attuale disciplina non è stata ritenuta accettabile quella rappresentata da un'informazione per sintesi ottenuta tramite l'iscrizione nel conto economico della società gemmante del solo utile o perdita del patrimonio destinato. Quest'ultima soluzione, tra l'altro, renderebbe necessaria la predisposizione di un bilancio consolidato nel quale ricomprendere i dati del patrimonio destinato.

I costi generali amministrativi e di vendita andranno imputati tenendo nel debito conto le caratteristiche dell'attività svolta; uno dei possibili criteri è quello che vede l'imputazione ottenuta sulla base del costo industriale o di fabbricazione (totale dei costi di fabbricazione diretti e indiretti). I costi generali di natura finanziaria relativi all'utilizzo da parte dell'affare di una quota di finanziamento a breve o medio- lungo termine propri della società, si imputano in proporzione all'ammontare del finanziamento utilizzato⁵⁷.

Per quanto riguarda gli oneri tributari, ve ne sono alcuni che possono essere imputati specificamente al singolo affare (tasse, concessioni

⁵⁶ Fico, *Aspetti contabili dei patrimoni destinati*, op. cit.; Verna, *Osservazioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati a specifici affari*, op. cit.

⁵⁷ Principi contabili – patrimoni e finanziamenti ad uno specifico affare, OIC – Organismo italiano di contabilità, 2005, Giuffrè, 22 e ss.

governative, imposta di bollo, imposta di registro, IVA indetraibile addebitata dai fornitori o risultante dal pro-rata di IVA esente calcolato per lo specifico affare).

Il risultato economico dell'affare non può, invece, essere calcolato al netto dell'IRES, sia perché, in ipotesi di ripartizione dell'utile con i terzi apportanti, la società ed i terzi dovranno sopportare, come onere proprio, l'imposta sul reddito dovuta. Dunque questa non può essere inclusa fra i costi di realizzazione dell'affare (salve ovviamente le diverse pattuizioni degli interessati ed eventuali diverse future disposizioni sulla disciplina tributaria dei patrimoni destinati)⁵⁸.

⁵⁸ Bitetto, *I patrimoni destinati nella riforma del diritto societario*, Impresa c. i., 2003, 849; Fimmano, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, op.cit.; Colombo, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, op. cit.,33 e ss.

CAPITOLO III

1. Soggettività tributaria dei patrimoni destinati

È stato illustrato come la costituzione di un patrimonio separato non si pone come un mero fatto contabile, ma come un separato e distinto centro di interessi all'interno della società, produttivo di determinati effetti giuridici; tuttavia è altrettanto noto l'aspetto relativo alla mancata soggettività giuridica del patrimonio destinato, che, inevitabilmente, riverba i suoi effetti sulla relativa disciplina fiscale.

Seppur pacifica sembra essere in ambito civilistico la mancanza di autonoma personalità del patrimonio destinato, dovrà stabilirsi in che termini l'autonomia patrimoniale riconosciuta all'istituto possa comportare, in ambito tributario, l'assenza di soggettività passiva.

Si tratta di riscontrare se sussistono le condizioni per ritenere tali patrimoni suscettibili di essere inquadrati tra i soggetti passivi di imposta⁵⁹.

Dall'esame letterale dell'art. 87 comma 2 del TUIR, e tenuto conto del principio di tassatività contenuto nella citata disposizione, emerge

⁵⁹ Stevanato, *Patrimoni destinati: ipotesi di regolamentazione fiscale*, in Rass. Trib., n. 1./2004, 56 ss.; secondo l'autore, con i patrimoni destinati siamo in presenza di un fenomeno di autonomia tributaria disgiunta dalla soggettività giuridica.

l'impossibilità di ricomprendere il patrimonio destinato in uno dei soggetti ivi richiamati.

La norma assegna soggettività tributaria a titolo unitario alle società per azioni, il comma 2 riconosce autonomia tributaria solo a persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, "nei confronti dei quali il presupposto di imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo"⁶⁰.

Si tratta a questo punto di verificare se il <<patrimonio dedicato>> possa rientrare nella fattispecie residuale prevista dall'art. 87 secondo comma, e cioè rappresenti una delle organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi <<nei confronti dei quali il presupposto di imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo>>⁶¹.

Sembra piuttosto chiaro che il presupposto di imposta si verifica in capo al patrimonio dedicato, non fosse altro perché è destinato proprio allo svolgimento di un affare avente rilevanza economica e, perciò,

⁶⁰ Bloch – Cuda, *Gli aspetti fiscali della gestione dei patrimoni dedicati*, in Corr. Trib., 2003, 129 ss.; Bloch, *Per i patrimoni di destinazione le alternative di tassazione si riducono ad una sola*, in Corr. Trib., 2003, 3128 ss.

⁶¹ La questione in esame merita di essere raffrontata alle questioni già ampiamente dibattute circa la soggettività tributaria del *trust*, scaturente da un atto di disposizione del *settlor*. Operando questa assimilazione la soggettività tributaria del patrimonio destinato potrebbe essere sostenuta se si sposasse la tesi, piuttosto ardita, riguardo la prevalenza del vincolo di destinazione rispetto alla titolarità formale dei beni stessi, sostenendo che non ci può essere possesso di reddito in senso stretto (per la società) senza possibilità di disporre *tout court* della fonte produttiva del medesimo.

astrattamente idoneo a generare componenti positive di reddito da attrarre a tassazione⁶².

Si tratta a questo punto di soddisfare altre due condizioni: la non appartenenza ad altri soggetti passivi e l'autonomia e l'unitarietà del verificarsi del presupposto impositivo.

Il primo requisito potrebbe risultare soddisfatto, almeno in linea teorica, in tutti quei casi in cui l'affare cui è dedicato il patrimonio è gestito in compartecipazione con altri soggetti. Ovviamente a condizione che tale compartecipazione sia tale da non configurare una "appartenenza" del patrimonio in capo alla società destinante.

Il secondo requisito, invece, presenta maggiori caratteristiche di complessità, legate alla sussistenza o meno dell'autonomia nel verificarsi del presupposto impositivo.

Si tratta, infatti, di stabilire non tanto se esista una autonomia del patrimonio dedicato, che è questione certa, quanto di verificare se tale autonomia patrimoniale possa assumere rilevanza sul piano dell'imputazione delle situazioni giuridiche soggettive, dando così luogo alla nascita di un autonomo soggetto passivo di imposta.

La questione appare di facile soluzione posto che l'autonomia che in tale sede si va ricercando non può non presupporre un'autonomia nella

⁶² In <<Gli speciali – Riforma del sistema fiscale>> del Corriere Tributario on – line ([www. Ipsa.it](http://www.Ipsa.it)).

gestione che sembra del tutto inesistente nei patrimoni dedicati, attesa l'innegabile riferibilità alla società di gemmazione⁶³.

Si ritiene quindi assolutamente non configurabile il patrimonio dedicato quale autonomo soggetto passivo di imposta.

Non sembrano convincenti per accedere alla opposta tesi, i riferimenti alle previsioni civilistiche, in particolare a quelle relative agli obblighi di tenuta della contabilità e di redazione del rendiconto da allegare al bilancio.

Tali disposizioni, che certamente ampliano e specificano la portata dell'autonomia dei patrimoni, trovano giustificazione nell'esigenza di segregare i patrimoni e, ancora più precisamente, di rendicontare correttamente la gestione dell'affare cui i patrimoni sono dedicati. Si tratta di esigenze che ben si conciliano con le generali previsioni volte a tutelare i creditori ed i terzi coinvolti nella gestione comune dell'affare, senza che da esse debbano trarsi conclusioni ulteriori circa la soggettività passiva tributaria dei patrimoni stessi⁶⁴.

Conseguenza della soluzione prospettata è la necessaria confluenza nella contabilità sociale generale delle operazioni riguardanti i patrimoni

⁶³ Bloch, *Per i patrimoni di destinazione le alternative di tassazione si riducono a una sola*, op. cit. L'Autore esclude con decisione la possibilità di conferire un'autonoma soggettività tributaria proprio in virtù dell'assenza di qualsivoglia profilo gestorio dell'attività.

⁶⁴ L'elevata autonomia patrimoniale rende i patrimoni stessi assimilabili a una società nella società. Infatti lo strumento dei patrimoni destinati è operativamente equivalente alla costituzione di una società con il vantaggio della eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento, ed estinzione della stessa.

dedicati, le quali inoltre, saranno oggetto di ulteriore e separata contabilizzazione nella specifica contabilità dell'affare.

Anche la dizione utilizzata dal legislatore nel prevedere la redazione del rendiconto non sembra evocare la necessaria predisposizione del bilancio, il cui conto economico è la base di partenza per la quantificazione del reddito di impresa. Non sembra dubitabile, quindi, che si dovrà procedere all'acquisizione analitica di tutti i componenti reddituali prodotti dal patrimonio separato ed individuare così l'unico reddito imponibile in capo alla società di gemmazione⁶⁵.

2. Imposizione diretta dell'istituto in esame

Il decreto IRES non contiene alcuna previsione specifica in merito al trattamento fiscale dei patrimoni destinati.

Nella relazione di accompagnamento si è lasciato intendere che la normativa fiscale attuale sia sufficiente per regolamentarne il funzionamento⁶⁶.

⁶⁵ Anello, *Profili civilistici e fiscali dei patrimoni dedicati*, in Corr. Trib. n. 41/2003, 3385; Vecchio – Flora, *Alcune riflessioni sulle possibili conseguenze fiscali derivanti dalle novità introdotte dalla riforma del diritto societario in materia di azioni e di altri strumenti partecipativi*, Boll. Trib., 2003; Committeri – Scifoni, *I patrimoni dedicati tra soggettività tributaria e tutele antielusive*, in Corr. Trib., 2003, 3975 – 3976.

⁶⁶ Anello, *profili civilistici e tributari dei patrimoni destinati*, op. cit. , 3385 ss.

Il presente lavoro dimostra come in realtà sia urgente un intervento mirato del legislatore tributario al fine di regolamentare in dettaglio la materia del patrimonio destinato ed evitare gli abusi dello strumento, ad esempio in termini di potenzialità elusiva del medesimo, nelle ipotesi di perdite fiscali e di distrazione di garanzie patrimoniali a danno del Fisco, anche in un'ottica di necessario coordinamento con altri istituti quali la *thin capitalization*, il consolidato fiscale ed il *consortium relief*, che senza dubbio presentano possibili interferenze e punti di contatto con l'istituto in esame.

Pur essendo indubbia la concorrenza del risultato economico del patrimonio destinato nel bilancio della società, quale unico soggetto passivo titolare della soggettività tributaria, è questione preliminare, ancora irrisolta, se nella determinazione del reddito della società debba confluire l'esito complessivo o, invece, i singoli componenti positivi e negativi del risultato dell'affare.

Al riguardo, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato affidato ad una apposita commissione di studio (cosiddetta Commissione Gallo), il compito di adeguare il vigente sistema fiscale alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs 6/2003, comprese le disposizioni sui patrimoni dedicati.

Sulla questione la Commissione Gallo ha elaborato due distinti schemi normativi: il primo – c.d. “versione A”, prevede la determinazione di un unico reddito di impresa nel quale confluiscono i componenti positivi e negativi di reddito della società e del patrimonio destinato, complessivamente considerati, mentre il secondo - “versione B”, è basata sostanzialmente sull’assimilazione, ai fini fiscali, dei patrimoni destinati al modello societario ⁶⁷.

In particolare, secondo, tale ipotesi l’imponibile IRPEG – IRAP del patrimonio destinato (escluse le remunerazioni dei terzi partecipanti all’affare tramite strumenti finanziari destinati alla circolazione), determinato sulla base del risultato emergente dal rendiconto, dovrà essere sommato algebricamente al risultato imponibile della società di gemmazione. Su tale somma algebrica se positiva è determinata l’imposta dovuta ; nell’ipotesi di risultato negativo, invece, la perdita è riportata a nuovo dalla società secondo le ordinarie regole del diritto di impresa.

⁶⁷ Bloch – Cuda, *Gli aspetti fiscali della gestione dei patrimoni dedicati*, op. cit.; Ripa, *I patrimoni dedicati a uno specifico affare*, op. cit.; Todini, *L’incerto destino fiscale dei patrimoni destinati*, in *tributi e impresa*, 2004, n. 5; Bessone, *Cartolarizzazione dei crediti. Soggetti, disciplina delle attività, garanzie di pubblica vigilanza*, in *Banca borsa e merc. Fin.*, 2002, I, 3 ss.

2.1 Versione A : la trasparenza fiscale del patrimonio destinato

La prima soluzione prevede la sostanziale trasparenza ai fini reddituali dei patrimoni destinati; considera unitariamente le singole voci che compongono il rendiconto di ciascun patrimonio dedicato ed equipara, ai soli fini fiscali, l'eventuale partecipazione di terzi all'affare, al rapporto di associazione in partecipazione.

Tale orientamento che interpreta la disposizione civilistica in tema di rendicontazione separata del risultato economico del patrimonio destinato come un *quid pluris*, rispondente ad esigenze di chiarezza e di informativa, rispetto al generico obbligo di redazione del bilancio è supportato ai fini fiscali anche dal fatto che l'art. 14 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, con riferimento alla stabile organizzazione, pur prevedendo l'obbligo per il soggetto italiano di rilevare separatamente il risultato di esercizio di ciascuna stabile organizzazione operante all'estero, è stato unanimemente interpretato dall'Amministrazione finanziaria⁶⁸ nel senso che nel bilancio della società italiana debbano confluire le singole poste, con il risultato di una determinazione complessiva del reddito di periodo del soggetto.

⁶⁸ Ministero delle finanze, risoluzione 15 luglio 1980, n. 9/428; risoluzione 1 febbraio 1983, n. 9/2398.

Diversi gli inconvenienti posti dalla versione in commento, anche in considerazione dell'eventuale partecipazione di terzi all'affare: l'indistinta confluenza dei risultati del patrimoni destinato in quelli realizzati dalla società, infatti, potrebbe determinare complesse attribuzioni di vantaggi/svantaggi fiscali dal primo alla seconda, o viceversa, ripercuotendo i propri effetti sulle posizioni soggettive passive sia dei soci della società di gemmazione, che dei terzi partecipanti all'affare.

Si pensi, ad esempio, all'esistenza di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio del singolo affare, ai redditi esenti o, ancora, agli oneri indeducibili gravanti sull'attività della società o del singolo patrimonio di destinazione⁶⁹.

Verrebbe in un certo qual modo posto a rischio lo stesso principio di capacità contributiva, che vede l'onere fiscale come diretta conseguenza di elementi unicamente riferibili all'attività economica del soggetto, escludendo la concorrenza di fatti ad essa estranei.

Inoltre, l'esatta determinazione della quota di utile di pertinenza dei terzi e del relativo onere fiscale non potrebbe comunque prescindere dalla ricostruzione, *a latere*, del reddito facente capo al patrimonio destinato.

⁶⁹ Panzeri, *La riforma del diritto societario e la disciplina fiscale degli strumenti finanziari e dei patrimoni destinati: soluzioni a confronto*, op. cit., 1083 ss.

Ma le maggiori problematiche, nell'attuazione di tale soluzione, emergono con riferimento all'ipotesi di presenza di perdite nella società di gemmazione,; sul punto la Commissione prevede un rimedio antielusivo, nella parte in cui dispone la modifica della disciplina sul riporto delle perdite⁷⁰.

Infatti, al fine di prevenire manovre dirette ad abbattere gli utili del patrimonio destinato con le perdite pregresse della società di gemmazione, è prevista l'introduzione di una previsione la quale dovrà disporre che in caso di costituzione di patrimoni di destinazione da parte di società con perdite fiscali pregresse, la disciplina generale sul riporto delle perdite non si applica alla quota di reddito complessivo, corrispondente al rapporto tra il patrimonio di destinazione di spettanza dei terzi apportanti, assegnatari di strumenti finanziari di cui all'art. 2447-ter, comma 1, lett. e) c.c., e il patrimonio netto contabile.

In tal modo, il Fisco si garantirebbe un gettito sicuro per almeno parte dei proventi scaturenti dal patrimonio destinato, in quanto potrà tassare, secondo la proporzione sopra descritta, una minima parte del reddito complessivo scaturente dall'affare, pur in presenza di perdite pregresse portate a nuovo.

⁷⁰ Si fa riferimento all'art. 102, comma 1, del TUIR in cui viene disposto che la perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione di un reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi.

Tuttavia, sebbene ciò potrebbe scongiurare il proliferare di nuove perdite fiscali, d'altra parte certamente scoraggia l'interesse del terzo investitore a finanziare mediante apporto esterno una società destinante in crisi, in quanto non è consentito di beneficiare *in toto* delle perdite fiscali derivanti dalla gestione ordinaria. In altri termini la remunerazione dell'affare verrebbe penalizzata dall'emersione di un imponibile, certo nell'*an* ed incerto solo nel *quantum*, potendo far ritenere nel complesso l'operazione antieconomica, in considerazione del potenziale carico fiscale.

Nessun ostacolo, invece, sembrerebbe sussistere nell'ipotesi inversa di perdite del patrimonio destinato, compensate con utili prodotti dalla società di gemmazione, essendo il limite al riporto delle perdite previsto esclusivamente per la società destinante⁷¹.

⁷¹ Nuzzo, *Patrimoni destinati, destino incerto*, op. cit. 26. Per l'autore l'unitaria determinazione del reddito finirebbe col consentire un'impropria confusione di risultati negativi della società e positivi del patrimonio destinato, con l'evidente conseguenza di sottrarre a tassazione il reddito prodotto dal patrimonio destinato, col rischio di sollecitare pratiche elusive e di dare il via a un vero e proprio "mercato delle tasse".

Anello – *Profili civilistici e fiscali dei patrimoni dedicati*, op.cit.; Orlandi – Bagaglio, *I patrimoni destinati a uno specifico affare*,. *Profili civilistici, contabili e fiscali*, in il Fisco, n. 30/2003, fascicolo n. 1.

2.2 Versione B: il criterio di convergenza per saldi dell'imponibile del patrimonio destinato

L'esame della soluzione B prospettata dalla Commissione, rivela che il criterio dei "saldi" scaturenti dai patrimoni destinati e della somma algebrica del risultato complessivo di gestione dei medesimi a quello proprio della società, sembra, da un lato più rispettoso dei principi di separazione e autonomia contabile, ma, dall'altro contrasta con il principio, sempre di derivazione civilistica, che vede la società come unico soggetto esistente, tenuta alla redazione di un unico bilancio di esercizio.

La separazione del patrimonio sembra, in tal modo, legata alla rilevazione autonoma dell'imponibile, che se positivo, può essere distribuito agli eventuali terzi partecipanti⁷².

Appare delicato il passaggio della Commissione circa le modalità per effettuare l'aggregazione del risultato del patrimonio con quello della società, ipotizzando una compensazione a livello di imponibili con l'ottenimento di un unico risultato complessivo, oppure una compensazione solo finanziaria, con una determinazione unitaria dell'imposta per il singolo patrimonio destinato.

⁷² Stivato, *Patrimoni destinati, ipotesi di regolamentazione fiscale*, op.cit., 56 ss.

Sul punto, è stato rilevato come ragioni di linearità impositiva inducono a ritenere preferibile l'aggregazione a livello degli imponibili, anche in considerazione dell'unitaria soggettività fiscale della società.

Rimane da stabilire, a questo punto, il metodo di aggregazione dell'imponibile, ovvero se propendere per una confluenza integrale, sul modello del consolidato nazionale, oppure in misura proporzionale alla sola quota della società destinante.

La prima soluzione si presta a diverse ipotesi tendenzialmente elusive, potendo le perdite fiscali realizzate essere utilizzate a vantaggio, rispettivamente dei terzi apportanti o della società, nella compensazione degli imponibili realizzati. Nell'un caso o nell'altro, infatti, la presenza di perdite permetterebbe l'abbattimento del carico fiscale complessivo dell'ente, il cui vantaggio dovrà poi essere ripartito mediante sistemi di compensazione intersoggettivi.

Più equo appare, anche a parere della Commissione, il metodo dell'aggregazione proporzionale dell'imponibile, secondo tale principio il separato imponibile del patrimonio destinato è aggregato a quello della società destinante, con esclusione della quota riferibile ai terzi apportanti⁷³.

⁷³ Manes, *Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare, nella riforma del diritto societario*, op. cit., 182 ss.

Tale soluzione consentirebbe a questi ultimi di ottenere la remunerazione del loro investimento anche qualora la società destinante chiudesse il proprio bilancio in perdita, ed eliminerebbe le distorsioni del principio di capacità contributiva, descritte a commento della versione A.

Infine, la perdita del patrimonio destinato, che verrebbe al pari dell'utile, per così dire segregata a vantaggio dei terzi, potrà comunque essere utilizzata in compensazione dei futuri imponibili nel successivo quinquennio.

In ogni caso l'aggregazione del patrimonio separato con quello della società di gemmazione comporterà la registrazione analitica del carico fiscale complessivo sostenuto dalla società. Infatti, poichè anche le imposte costituiscono oneri di gestione per il soggetto tenuto all'obbligo impositivo, è auspicabile che al singolo patrimonio destinato venga imputata proporzionalmente una quota parte di imposte dell'esercizio dovute alla società, qualora vengano trasferiti imponibili positivi, mediante imputazione di un debito per imposte nel rispettivo conto economico settoriale del patrimonio dedicato⁷⁴. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'imponibile complessivo della società risultasse diminuito dalle perdite registrate nel medesimo periodo dal patrimonio

⁷⁴ Sozza – Cavadini, *L'utilizzo dei patrimoni separati. Le captive companies*, in il Fisco, n. 42/2003, fascicolo 1, 6518 ss.

destinato, dovrà essere operato un conguaglio compensativo a favore del medesimo, parametrato al risparmio di imposta sostenuto.

Eventuali partite reciproche presenti nel rendiconto del patrimonio separato e nella contabilità generale della società, destinate ad elidersi nel conto economico generale dell'ente non dovrebbero avere rilevanza esterna; tuttavia, nell'ipotesi in cui ad esempio la società utilizzi la liquidità finanziaria del patrimonio destinato per ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti dei soci o dei terzi finanziatori, la fattispecie potrebbe assumere specifica rilevanza fiscale, in relazione alle nuove norme in materia di *thin capitalization*⁷⁵.

2.3 Soluzione adottata

Si osserva che il legislatore, pur non recependo testualmente le proposte normative della Commissione Gallo, sembra avere adottato la soluzione indicata come Versione A.

La mancanza, infatti, di una norma che postuli una determinazione separata dell'imponibile per i patrimoni dedicati sembra confermare l'irrilevanza ai fini reddituali della costituzione degli stessi.

⁷⁵ Di Sabato, *Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria*, op.cit., 666; Galgano, *Il nuovo diritto societario*, in trattato di dir. commerciale, e dir. pubbl. dell'economia, Padova, 2003, 18; Laroma Jezi, *i profili soggettivi dell'imposizione nella cartolarizzazione dei crediti, fra separazione patrimoniale e trust*, in Riv. dir. trib., 2003, I, 277.

Più precisamente sembra confermata la determinazione dell'imponibile in modo unitario, considerando anche le singole voci che compongono il rendiconto del patrimonio separato.

3. Il regime fiscale della remunerazione dei terzi apportanti

Una questione fondamentale della regolamentazione tributaria dei patrimoni separati riguarda la disciplina della "remunerazione" spettante ai terzi per la partecipazione all'affare.

A questo riguardo vanno precisate le modalità di partecipazione dei terzi all'affare. Si può ragionevolmente escludere che l'apporto dei terzi si possa tradurre nella partecipazione al capitale della società.

Non avrebbe infatti alcun senso ipotizzare l'emissione di azioni da assegnare ai terzi, poiché ciò contraddirebbe l'essenza dell'istituto: i terzi apportanti sono interessati esclusivamente allo "specifico affare" e non alle altre vicende della società ed al suo risultato complessivo. D'altra parte, si sottolinea che già esiste l'istituto delle azioni correlate, cioè di quelle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore (art. 2350 c.c.), mentre

l'art. 2447-ter lettera a) contempla l'emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare, non di azioni correlate all'affare⁷⁶.

Sembra inoltre potersi escludere che l'apporto dei terzi possa tradursi in una partecipazione al capitale di un ente inesistente, giusta la carenza di soggettività del patrimonio destinato. Si deve allora ritenere che l'eventuale apporto dei terzi al patrimonio destinato non crea un contratto associativo, e che lo stesso presenti caratteristiche analoghe all'associazione in partecipazione dove è appunto prevista l'attribuzione all'associato di una partecipazione agli utili dell'impresa associante, verso il corrispettivo di indeterminato apporto (art. 2549 c.c.).

Questa conclusione non muta nemmeno nell'eventualità che a fronte dell'apporto di terzi al patrimonio destinato, vengano emessi degli strumenti finanziari di partecipazione all'affare: questi ultimi non sono infatti delle azioni rappresentative di quote di partecipazione al capitale della società; e nemmeno titoli che attribuiscono una contitolarità sui beni segregati nell'ambito del patrimonio sociale.

⁷⁶ Notari, *Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi nella riforma delle società*, seminario di Assogestioni su "La riforma delle società di capitali", Milano, 7 giugno 2003, 33; Corasaniti, *Azioni, strumenti finanziari partecipativi ed obbligazioni; dalla riforma del diritto societario alla riforma dell'imposta sul reddito della società*, in *Dir. prat. trib.*, 2003, I, 902 – 903; Santuosso, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, 81.

Si tratta semplicemente di titoli il cui rendimento è correlato all'andamento ed ai risultati dell'affare a fronte del quale è stato costituito il patrimonio destinato.

Se si accoglie questa soluzione e l'evidente analogia con l'associazione in partecipazione, il regime fiscale dei proventi erogati ai terzi sarebbe identico a quello previsto per gli associati in partecipazione, cioè di solo capitale⁷⁷. Questa soluzione appare accolta nell'art. 109 comma 9 del decreto sull'Ires, laddove si prevede l'indeducibilità fiscale di ogni tipo di remunerazione dovuta : a) su titoli,strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 c.c. allorché sia previsto un apporto diverso di quello di opere o servizi.

Piuttosto considerato che la norma citata si riferisce testualmente alle remunerazioni dovute su titoli o strumenti finanziari, parrebbe priva di regolamentazione l'ipotesi in cui, a fronte dell'apporto di terzi al

⁷⁷ Ferro – Luzzi, *La disciplina dei patrimoni separati*, op. cit., 135; Inzitari, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit., 167.

patrimonio destinato, non siano stati emessi titoli o strumenti finanziari, a meno di non sostenere l'applicabilità in via analogica delle stesse regole previste per le remunerazioni in presenza di strumenti finanziari o per i contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza.

4. Il regime fiscale della destinazione dei beni al patrimonio dedicato, e la discutibile assimilazione ai conferimenti

La costituzione dei patrimoni destinati sembra porre dei problemi anche con riguardo al regime fiscale degli atti di destinazione, con cui viene impresso un vincolo ai beni oggetto di “segregazione”.

Secondo gli indirizzi predisposti dalla Commissione Gallo, la costituzione di un patrimonio destinato andrebbe assimilata fiscalmente ad un conferimento in società. Se così fosse, l'atto di costituzione del patrimonio destinato darebbe luogo ad una ipotesi di realizzo delle plusvalenze, e troverebbe perciò applicazione l'art. 9, comma 2 del TUIR.

Questa proposta di regolamentazione suscita però delle perplessità.

Sottolineare le similitudini tra la costituzione di patrimoni destinati e quella delle società controllate non significa, infatti, doversi meccanicamente appiattare sul regime fiscale dei conferimenti, fino ad

ipotizzare il realizzo di plusvalenze imponibili in occasione di un atto meramente interno di destinazione funzionale.

A tale assimilazione ostano alcuni rilievi decisivi: prima di tutto, manca nella costituzione di un patrimonio destinato un atto di scambio ed una cessione onerosa; manca addirittura alla base un atto di trasferimento⁷⁸.

Ritengo, oltretutto, azzardato sostenere l'applicabilità di istituti che presuppongono una alterità dei soggetti, come le norme fiscali sui conferimenti, ad un rapporto unisoggettivo.

Peraltro, i beni oggetto di destinazione non fuoriescono dal regime fiscale dei beni d'impresa, dunque non sembra vi siano ragioni per non mantenere i plusvalori allo stato latente.

Se si tiene conto che questi beni già possiedono un valore fiscalmente riconosciuto per la società, si tratta solo di conservarlo anche a seguito dell'atto di destinazione.

Il relativo regime fiscale più che prendere spunto dal conferimento di singoli beni, andrebbe dunque più sensatamente modellato su quello

⁷⁸ Bozza, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali*, S.A.A., op. cit; l'Autore osserva che con la separazione non si attua alcun trasferimento a favore di terzo, masi crea, un vincolo di in disponibilità su alcuni beni che rimangono nella proprietà della società dedicante, o, volendo essere iù precisi, un vincolo di indisponibilità dei diritti reali che competono alla società su quei beni e degli altri diritti obbligatori che vengono destinati all'affare.

della scissione (continuità dei valori fiscali dei beni oggetto dello scorporo e loro trasmissione *tel quel* alla società beneficiaria)⁷⁹.

Deve essere sottolineato che la stessa Commissione Gallo cerca una via di uscita per evitare la tassazione ed a tal fine propone l'introduzione di una nuova ipotesi di conferimento, definito "neutrale", ipotesi quest'ultima che va ad aggiungersi a quelle già conosciute e relative ai conferimenti di aziende o partecipazioni almeno di collegamento.

Concettualmente diversa è invece la questione concernente il regime fiscale degli apporti dei terzi, che sono certamente limitati a dazioni in denaro, potendo l'apporto essere costituito anche da beni in natura⁸⁰.

Qui la presenza di un vero e proprio atto di trasferimento dei beni, i quali entrano nella sfera patrimoniale della società di gemmazione, che contabilizzerà in contropartita un debito di restituzione, se non una posta del patrimonio netto, rende plausibile una soluzione diversa per quella ipotizzabile per gli atti di segregazione nell'ambito dello stesso patrimonio della società di gemmazione.

In effetti gli apporti di terzi sono stati equiparati *tout court* ai conferimenti, essi non potrebbero cioè godere del regime di neutralità

⁷⁹ Borsa Italiana, *Nota tecnica sui patrimoni destinati*, in Riv. Soc., 2002, 1590: è stato prospettato il dubbio, con riguardo alla fase iniziale di costituzione del patrimonio, se la destinazione dei beni al patrimonio debba avvenire secondo il principio della contabilità, o se invece la particolare destinazione impressa ai beni possa costituire una ragione di rivalutazione o svalutazione di attività, facoltativa od obbligatoria.

⁸⁰ Ribatti – Bedogni, *Patrimoni dedicati*, in Riv. not., 2002, I, 1124.

che è stato ritagliato invece per l'atto di destinazione effettuato dalla società di gemmazione⁸¹.

Evidentemente , nella prospettiva accolta dalla Commissione Gallo, questi apporti dei terzi, non imputabili a capitale, si configurano come dei conferimenti atipici.

Comunque anche per tali apporti , l'assimilazione ai conferimenti potrebbe essere non del tutto soddisfacente, posto che gli stessi si presentano a volte come dei veri e propri “finanziamenti”partecipativi, ed anche nel caso in cui, a fronte dell'apporto di terzi, vengano emessi strumenti finanziari di partecipazione all'affare, gli stessi non saranno rappresentativi di una frazione di capitale⁸².

Si tratta piuttosto di strumenti assimilabili a delle obbligazioni o a dei titoli di debito, o quantomeno a degli strumenti “ibridi”, a metà tra il capitale di rischio e il capitale di debito⁸³.

Da rilevare che taluni ritengono come il principio di massima autonomia in questa materia consentirebbe alla società di emettere strumenti di

⁸¹ Stella Richter JR, *I patrimoni “dedicati” nel diritto delle società per azioni: appunti sulle prospettive di riforma*, intervento al Convegno su “ Un nuovo diritto societario per lo sviluppo delle imprese”, tenutosi a Firenze il 2 giugno 2000.

⁸² Diversamente dalle azioni correlate, queste si collegano infatti al contratto sociale e non possono essere remunerate se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società (art. 2350, comma 2, c.c.). si noti invece che i partecipanti all'affare di cui all'art. 2447 *bis* hanno comunque il diritto di percepirne il relativo risultato, anche qualora la società di gemmazione, nel suo complesso si trovasse in perdita.

⁸³ Zoppini, *Autonomia e separazione del patrimonio*, op. cit., 569.

partecipazione al capitale, che darebbero vita ad una speciale categoria di azioni.

Di fronte ad opinioni così variegate, ossia la scelta di assimilare gli apporti dei terzi a dei veri e propri conferimenti (rappresentati da azioni), a dei conferimenti atipici (senza partecipazione al capitale), oppure a dei titoli di debito, la prima sembra la più coerente rispetto alla qualificazione della remunerazione degli “strumenti finanziari” di partecipazione al singolo affare, in termini di utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti.

L’assimilazione, comunque, sotto il profilo fiscale, degli apporti di beni ai conferimenti in natura, introdurrebbe una discriminazione rispetto al regime dell’associato in partecipazione; il terzo partecipante ad un patrimonio destinato con un apporto in natura potrebbe infatti trovarsi a realizzare una plusvalenza imponibile, effetto che non si produce per l’associato in partecipazione⁸⁴.

⁸⁴ Lamandini, *I patrimoni separati nell’esperienza societaria*, relazione al Convegno “Introduzione al Trust”, Modena 11 ottobre 2002; Manes, “Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare” nella riforma del diritto societario, op. cit., 201.

5. L'opponibilità al Fisco della costituzione del patrimonio destinato

Uno dei problemi più delicati dei patrimoni destinati riguarda le conseguenze che la segregazione dei beni produce nei confronti del creditore pubblico (erario, regioni, o enti locali) in relazione alle obbligazioni tributarie della società di gemmazione.

Il problema si pone in particolare per i crediti fiscali potenziali, quei crediti cioè che possono sorgere per effetto di un processo verbale o di una notifica di contestazione, o comunque di altri atti anteriori al vero e proprio atto di accertamento, non ancora perfezionati al momento della costituzione di un patrimonio di destinazione. Al riguardo la stessa Commissione Gallo ha ritenuto insufficiente la progettazione di uno speciale regime di revocatoria fiscale, poiché questa sarebbe difficilmente esperibile nei casi in cui al momento della costituzione del patrimonio destinato non sia stata notificata alcuna contestazione né effettuato alcun atto di verifica.

In questi casi sarebbe infatti difficile provare la preordinazione, cioè la costituzione del patrimonio al solo fine di impedire l'azione del fisco o di diminuire le sue garanzie patrimoniali. È stata suggerita una soluzione più rigorosa che prevede la assoluta inopponibilità della costituzione dei patrimoni destinati nei confronti della Amministrazione finanziaria e

degli altri creditori pubblici per tributi e contributi per le obbligazioni sorte prima della costituzione dei patrimoni destinati⁸⁵.

Secondo alcuni Autori l'inopponibilità deriva dalle teorie sulla tutela dei creditori involontari. Questi distinguono la posizione dei soggetti a cui è opposta la limitazione della responsabilità, in relazione alle modalità di partecipazione al traffico giuridico e alle informazioni di cui dispongono o possono disporre. Secondo queste impostazioni sarebbe più efficiente disapplicare la limitazione della responsabilità dei soci nei confronti dei creditori extracontrattuali⁸⁶.

Queste tesi sembrano trovare parziale conferma nell'art. 2447 *quinquies* comma terzo, per il quale resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, in deroga al principio secondo cui per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato.

Va osservato, però, che questa norma si riferisce alle obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, mentre le obbligazioni tributarie per cui esiste un problema di inopponibilità sono quelle sorte in

⁸⁵ Committeri – Scifoni, “*I patrimoni dedicati*” tra soggettività tributaria e tutele antielusive, op. cit. 3978, per i quali in questo modo si ostacolerebbe alla radice lo sviluppo stesso dei patrimoni destinati, per il pregiudizio che ne deriverebbe ai terzi partecipanti all'affare, che potrebbero vedere il patrimonio di loro spettanza asservito a garanzia dei debitoritributari e previdenziali della società di gemmazione.

⁸⁶ Zoppini, *Autonomia e separazione*, op. cit., 574.

relazione all'attività sociale, prima della costituzione del patrimonio. Inoltre si incontra la difficoltà di parificare il Fisco ad un creditore involontario.

L'obbligazione tributaria non è infatti un'obbligazione risarcitoria, da fatto illecito (il presupposto del tributo non è la commissione di un illecito, ma una concreta manifestazione di capacità contributiva), anche se il mancato adempimento spontaneo, ovvero l'evasione fiscale, determina la violazione di un obbligo da parte del contribuente⁸⁷.

Comunque il Fisco, come i creditori involontari, non avendo scelto i priori debitori, né disponendo di specifiche informazioni su di essi, non può vedersi opporre la limitazione di responsabilità del patrimonio destinato.

Ciò comporterà di sicuro un disincentivo per i terzi intenzionati ad effettuare un apporto, poiché i loro beni, destinati all'esecuzione dell'affare, potrebbero essere aggrediti dal fisco per i crediti della società di gemmazione anteriori alla costituzione del patrimonio.

Gli stessi terzi dovranno quindi tutelarsi da questa eventualità prevedendo contrattualmente, ad esempio, con la società delle idonee

⁸⁷ Inzitari, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit., 172.

garanzie contro l'eventualità di una escussione del patrimonio destinato per ragioni estranee all'affare⁸⁸.

⁸⁸ Bozza, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, S.A.A.*, op. cit.

CAPITOLO IV

1. Gli effetti della delibera costitutiva di un patrimonio destinato e il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette : L'imposta di registro

La dottrina unanime esclude che la delibera costitutiva di un patrimonio destinato, possa comportare la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e che, soprattutto possa realizzare una sorta di “trasferimento” dei beni e dei rapporti giuridici destinati al patrimonio segregato.

Si osserva, infatti, come gli effetti della destinazione sono solo quelli di realizzare un assoggettamento ad un vincolo, a mezzo di una mera sottrazione dei beni compresi nel patrimonio destinato da quello generale della società.

A tale proposito è opportuno ricordare la posizione di alcuni Autori, i quali riconoscono nella deliberazione in esame, un atto di gestione interna alla amministrazione della società, che comporta solo l'individuazione dei beni o di quella parte del patrimonio, che per effetto

della destinazione cessa di essere oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori della società⁸⁹.

Queste conclusioni comportano delle conseguenze rilevanti sul piano della imposizione indiretta, in quanto la deliberazione *de qua* non potrà essere assimilata, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ad un conferimento, né ad una scissione in senso tecnico, né potrà essere considerata quale atto avente natura dichiarativa.

La delibera costitutiva di un patrimonio destinato è, dunque, un atto non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ma con contenuto meramente indicativo e vincolativo. Da ciò consegue che, in quanto atto "proprio" della società, l'imposta di registro è applicata in misura fissa⁹⁰.

Questa ricostruzione appare avvalorata anche dall'orientamento seguito dall'Amministrazione Finanziaria in ordine al trattamento fiscale di atti non aventi effetti traslativi e costitutivi di un mero vincolo di destinazione.

⁸⁹ Comporti, *La riforma delle società*, op. cit.; Inzitari, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit.; Condò - De Paoli, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative*, op. cit.; Verna, *Osservazioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit.

⁹⁰ Pollio - Pappaleo, *la disciplina tributaria dei patrimoni dedicati, alla luce dei lavori della Commissione Gallo*, in *Società*, 2003,11.

L'Amministrazione Finanziaria infatti, in riferimento all'ipotesi di fondo patrimoniale costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi o con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riservi la proprietà, ipotesi in cui appunto si costituisce un mero vincolo di destinazione sui beni oggetti del fondo, ha precisato che l'atto di costituzione del fondo esprime soltanto una volontà vincolante, essendo del tutto esclusa ogni volontà traslativa. Neanche è configurabile come atto di natura dichiarativa, in quanto gli atti con efficacia dichiarativa rafforzano, affievoliscono, specificano la situazione precedente oppure eliminano una situazione di incertezza. Queste considerazioni portano all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

A conclusioni analoghe si perviene infine anche in ordine alla tassazione dell'atto istitutivo del Trust, dovendosi attribuire rilevanza primaria agli effetti segregativi che da esso discendono, piuttosto che a quelli traslativi⁹¹.

⁹¹ Studio CNN n. 80/2003/T del 21/11/2003 nonché le considerazioni svolte da Gruppo di lavoro costituito presso la direzione generale dell'emilia Romagna sui profili civilistici e tributari del *trust* (leggibili all'indirizzo www.il-trust-in-italia.it).

2. L'imposta di trascrizione

Ai fini della opponibilità dell'effetto segregativo, quando il patrimonio comprende anche beni immobili, si rende necessario provvedere alla trascrizione del vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 2447 *quinquies* 2° comma c.c..

La dottrina ha espresso diverse opinioni circa le modalità esatte con cui si deve assolvere a tale adempimento pubblicitario: da una parte c'è chi ritiene la trascrizione debba avvenire a favore e a carico della stessa società costituente, dall'altra chi sostiene che essa debba essere effettuata a carico della società e a favore del patrimonio destinato⁹².

La prima ipotesi si basa sulla concezione che il patrimonio destinato è privo di soggettività giuridica⁹³.

I sostenitori della seconda tesi ritengono, viceversa, che l'istituto in esame costituisce un separato e distinto centro di interessi, a cui sono imputabili determinate situazioni giuridiche e che quindi deve avere una sorte di visibilità sul piano delle operazioni giuridiche.

⁹² Guglielmo, *Società unipersonali e patrimoni destinati*, op. cit., 613.

⁹³ Si rinvia sull'argomento a quanto esposto nel capitolo III paragr.I.

Visibilità che gli può essere concessa attraverso l'attribuzione di un codice fiscale, attribuzione che ne consente in questo modo anche la trascrizione⁹⁴.

Per quanto concerne, poi, l'applicazione dell'imposta oggetto della trattazione, in base a quanto esposto prima, non si può non pervenire a conclusioni simili a quanto sostenuto in materia di imposta di registro, e cioè che in relazione alla delibera costitutiva resti dovuta soltanto l'imposta in misura fissa⁹⁵, stante quanto statuito dall'art. 4 tariffa allegata d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, relativo appunto alla trascrizione di atti che non importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o trasferimento di diritti reali immobiliari.

Del resto analogo carico tributario, e quindi l'applicazione della sola imposta fissa e della ordinaria tassa ipotecaria, si perverrebbe anche qualora si volesse ritenere che la formalità pubblicitaria da eseguirsi e richiesta dal legislatore della riforma del diritto societario sia quella tecnica della annotazione piuttosto che della trascrizione⁹⁶. Infatti l'art. 14 della tariffa allegata al citato d.lgs. 347/90 richiede il versamento dell'imposta in misura fissa per qualunque annotazione non

⁹⁴ Condò – De Paoli, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative*, op. cit., 625

⁹⁵ Oltre alla ordinaria tassa ipotecaria nella misura stabilita dall'art. 1.1 della Tabella Tasse ipotecarie allegata al d. lgs 347/90.

⁹⁶ Napoletano, *Codice commentato delle nuove società*, op. cit.

specificamente contemplata, come quella di cui si discute, e che non rientra in alcuna delle fattispecie di annotazione espressamente previste. Nel merito va detto che la ricostruzione dell'annotazione non convince, seppure meno dirimente rispetto alla trascrizione nell'economia dell'impianto normativo in materia di pubblicità immobiliare, ammetterla vorrebbe dire disattendere la volontà del legislatore espressa nell'art. 2447 *quinquies*, 2 comma c.c. (la norma richiede espressamente che la destinazione allo specifico affare venga trascritta nei registri immobiliari)⁹⁷.

3. L'imposta catastale

È legittimo ritenere che la delibera costitutiva non sia soggetta ad alcuna voltura catastale e quindi che non sia applicabile, neanche nella sola misura fissa, la relativa imposta.

Nella fattispecie in commento mancano le ragioni stesse per l'esecuzione di tale formalità, non si verifica infatti, alcuna mutazione soggettiva nella

⁹⁷ in fase di lavori preparatori fu fatto rilevare dalla Commissione giustizia del Senato che il principio di tipicità previsto dal nostro ordinamento in materia di pubblicità immobiliare attiene agli effetti che non agli atti soggetti a trascrizione, ex art. 245 c.c.

titolarità o nel possesso dei beni o dei diritti vincolati alla specifica destinazione, né nella misura di tale titolarità o possesso⁹⁸.

Nemmeno motivi tuzioristici, fondati sull'aspettativa del potenziale ceto creditorio a prendere effettiva conoscenza del regime della separazione, possono giustificare l'esecuzione di una formalità non richiesta dal sistema. Di fatti altri strumenti pubblicitari sono stati concepiti dal legislatore per la tutela di quell'aspettativa, quale l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese effettuata nel rispetto delle modalità ex art. 2436 c.c., nonché la trascrizione nei registri immobiliari, come rispettivamente stabilito dagli artt. 2447 *quater* 1 comma e 2447 *quinquies* 2 comma. c.c..⁹⁹

Conferma indiretta si desume dalla analoga fattispecie della costituzione di fondo patrimoniale con riserva di proprietà, in relazione alla quale è pacifico che non si verifica alcun presupposto per la esecuzione della voltura catastale.

Né è possibile argomentare in senso contrario rilevando che il secondo comma dell'art. 10 del d.lgs 347/90 assoggetta ad imposta, sia pure in

⁹⁸ Falzone – Alibrani, *In Voltura Catastale, Dizionario Enciclopedico del Notariato*, III, 1977, Roma 1118, ove si legge che: La voltura catastale è il procedimento amministrativo che ha come scopo registrare negli atti del catasto le modificazioni che si verificano nelle ditte intestatarie.

⁹⁹ Rumboldt, alla voce *catasto (dir. att.)*, Encicl. Deldiritto VI, 1960, 502 scriveva la voltura deve essere domandata quando avviene il passaggio, da una ad altra persona, della proprietà, del possesso, del dominio diretto, del dominio utile, dell'usufrutto e dell'uso di beni immobili e di altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti alla iscrizione in catasto, anche se trattasi di passaggio o divisione fra persone contestate.

misura fissa, le vulture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti immobiliari.

La norma si riferisce ad ipotesi di atti non traslativi né costitutivi, che comunque comportano una modifica soggettiva anche se solo formale dei protagonisti della vicenda negoziale o contrattuale, proprietari o titolari di diritti reali immobiliari, o del tipo dell'entità del diritto di cui risultano essere titolari, il che è proprio quanto si è venuto decisamente escludendo fin qui¹⁰⁰.

4. Le ipotesi di cessazione del patrimonio ed osservazioni sui relativi profili dell'imposizione fiscale diretta

Il legislatore all'art. 2447-novies c.c. delinea le quattro ipotesi in cui si può verificare la cessazione del vincolo di destinazione del patrimonio dedicato:

- a) la realizzazione dell'affare;
- b) l'impossibilità del perseguimento dell'affare;
- c) altre ipotesi di cessazione "convenzionale" previste dalla delibera
costitutiva;

¹⁰⁰ Cass. Sez. I, sent. n. 2789 del 28/03/1997 in *Giust. Civ. Mass.* 1997,492.

d) il fallimento della società.

In tutte tali ipotesi gli amministratori o il consiglio di gestione devono redigere un rendiconto finale da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese, unitamente ad una relazione dei sindaci o del soggetto incaricato della revisione contabile.

È lecito allora chiedersi se, qualora il patrimonio dedicato comprenda anche beni immobili o diritti reali immobiliari, debba essere data pubblicità della causa o della circostanza determinante la cessazione, nello stesso modo in cui viene data pubblicità alla costituzione di quella destinazione.¹⁰¹

Più in particolare è bene stabilire se ciò possa avvenire con il mezzo tecnico dell'annotazione a margine della trascrizione originaria della delibera costitutiva.

Si potrebbe pensare infatti di annotare ai sensi dell'art. 2655 c.c., un atto "ricognitivo" (in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata) di avveramento della condizione risolutiva ora legale (il compimento dell'affare, la mancata realizzazione dello stesso, il fallimento della società) ora convenzionale (nelle ipotesi di cessazione convenzionale espressamente previste dalla delibera costitutiva)¹⁰². A questo punto si

¹⁰¹ Inzitari, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit., 301.

¹⁰² Guglielmo, *Società unipersonali e patrimoni destinati*, op. cit., 626; Bertuzzi – Bozza – Sciumbata, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, S.A.A.*, op. cit., 138.

porrebbe la necessità o almeno l'opportunità di valutare l'eventuale rilevanza sul piano tributario di un siffatto atto.

A ben riflettere, sul piano della normazione positiva un siffatto obbligo non esiste, non pare possibile nemmeno ricorrere al mezzo tecnico di un'annotazione (non richiesta dalla legge), stante l'inesistenza di un principio di pubblicità "facoltativa" nel nostro sistema¹⁰³.

Il che deve indurre a concludere per la vincolatività e nel contempo per la idoneità della sola pubblicità nei registri commerciali, stabilita a carico dell'organo amministrativo dal disposto dell'art. 2447 *novies* c.c., al fine di rendere pubblica la definitiva cessazione della destinazione originariamente impressa ai beni immobili compresi nel patrimonio dedicato (quale che ne sia la causa, legale o convenzionale); e conseguentemente della superfluità di qualunque trattazione del profilo fiscale afferente l'atto ricognitivo di cui si diceva, non suscettibile di annotazione alcuna¹⁰⁴.

¹⁰³ Ettore – Silvestri, *La pubblicità immobiliare ed il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale*, 1991, 359.

¹⁰⁴ E' evidente per altro che qualora un tale atto fosse posto in essere, non avendo certo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarebbe soggetto alla sola imposta in misura fissa di registro (ai sensi dell'art. 11 tariffa allegata al D. P. R. n. 131/86).

BIBLIOGRAFIA

- Ferrucci – Fermentino, *Le società di capitali, le società cooperative, e le mutie assicuratrici*, Tomo II, 2005, 1225 s.s.
- Giovanna Cucinella, “*Riflessioni sparse sulla nuova disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*”, *Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente*, 2003/1
- E. Ghiozzi, *Gli atti estranei all’oggetto sociale nelle società per azioni*, Milano, 1970
- C. A. Busi, *La riforma delle società- S. p. a. – S. r. l. operazioni sul capitale*, Egea, 2004, 12
- G. Villa, *L’oggetto sociale*, Milano, 1974
- G.F. Campobasso, *La riforma delle società di capitale e delle cooperative*, *Manuale di diritto Commerciale*, Utet, 5 edizione
- Rossano, *Fondo patrimoniale e patrimoni destinati: spunti di riflessione*, *Notariato*, 2003, 4, 423
- Napoletano, in commento art.2447 bis, *Codice Commentato delle società*, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rodford, Salaria, Milano 2004
- Comporti, *La riforma delle società*, a cura di Michele Sandulli e Vittorio Santoro, torino 2003, vol 2/II, 957
- Rabbitti Bedogni, *patrimoni dedicati*, *Riv. Not.*, 2002, 5, 1121
- Tondo, *patrimoni destinati a uno specifico affare*, in studi e materiali, 2004,1- supplemento, p. 1
- Ferro-Luzzi, *I patrimoni dedicati e i gruppi nella riforma societaria*, *Riv. Not.*, 2002, 2, 271ss.
- Fimmanò, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Società*, 2002, 8, 960
- Portale, *Dal capitale assicurato alle <<trading stock>>*, *Riv. delle Società*, 2002, 146 ss
- Fondazione Luca Pacioli, *I patrimoni destinati a un unico affare*, Circolare n. 12/2003, in www.fondazione-lucapacioli.it
- R. Quadri, *La destinazione patrimoniale, profili normativi e autonomia privata*, *Jovine* 2004, 91

- G. Alpa, *la riforma del diritto societario, percorsi di lettura*, Vita Notarile, 2003, I, 16
- G.B. Portale, *Riforma delle società di capitali e limiti di limiti di effettività del diritto nazionale*, Società, 2003, 263
- Bianca, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, in *destinazioni di beni allo scopo*, Giuffrè, Milano 2003, 161
- Condò – De Paoli, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative*, in *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, a cura di Bortoluzzi, UTET, Torino 2004, 625
- Giannelli, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Diritto delle società di capitali*, Milano 2003, 90 e ss.
- Inzitari, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Società* 2003, 295
- Becchetti, *Patrimoni e finanziamenti destinati profili problematici*, in *Italia Oggi- Nuovo diritto societario*, 30 giugno 2003, 199
- Di Sabato, *Sui patrimoni destinati*, in *Profili patrimoniali e finanziari della riforma*, a cura di Montagni, Giuffrè, milano 2004
- Lenzi, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Riv. Not. N. 3/2003*, 580
- Di Paolo – De Carolis, *i patrimoni ed i finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, in *Vita not.* 2004, 1, 35
- Fauceglia, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Fall.* 2003, 813
- Zoppini, *Primi appunti sul patrimonio separato della società per azioni*, in *Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, a cura di Benazzo, Patriarca e Presti, Giuffrè, Milano 2003, 97
- Zoppini, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. Comm.*, 2002, I, 573
- Bocchini, *Manuale di diritto della contabilità separata delle imprese*, Utet, Torino, 1995, p.11 e ss
- Lupoi, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Aa. Vv., Per una lettura europea della riforma del diritto societario italiano*, a cura di Palazzo, 105

- Colombo, *la disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in Banca, borsa e titoli di credito, 2004, I, 31
- Di Sabato, *Strumenti di partecipazione a specifici affari con patrimoni destinati e obbligazioni sottoscritte dagli investitori iniziali*, in Banca borsa e titoli di credito, 2004, 24
- *Principi contabili – patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, OIC – Organismo Italiano di Contabilità, 2005 Giuffrè, p 22 e ss
- Fico, *Aspetti contabili dei patrimoni destinati*, in Le Società, 2005, 1216 e ss
- Verna, *Osservazioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati a specifici affari*, in le Società, 2004, 1331 e ss.
- Fico, *Le novità in tema di bilancio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in le società, 2003, 545
- Iamicelli, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova 2003
- Ripa, Mariani, “*S.p.a. :i vantaggi dei patrimoni ad hoc*,” Italia oggi, 6 febbraio 2003, 42
- D’Andrea, “*S.p.a.:Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*,” Dir. e prat. delle Società, 6, 2003, 26
- Schelinger, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare e profili di distinta soggettività*, dir. e prat. delle soc., 3, 2003,6
- Cesaro, *La disciplina del patrimonio separato*, in de Tilla, Alpa, Patti, Nuovo diritto societario, Roma ,2003,417
- Ferro- Luzzi, *Dei creditoridei patrimoni destinati a uno specifico affare*, Riv. soc., 203, 107
- Bertuzzi, Bozza, Sciumbata, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, s.a.a.*, Milano, 2003
- Manes, *Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario*, Contr. E impr., 2003, 181
- Sciuto, *Patrimoni ad hoc garanzia limitata*, Italia oggi, 2 aprile 2003, 32

- Aducci - Sparano, *Idee chiare sui patrimoni destinati*, Italia oggi, 17 aprile 2004, 42
- Rabitti - Bedogni, *Patrimoni dedicati*, Riv. not., 2002, 181
- Principi contabili – patrimoni e finanziamenti ad uno specifico affare, OIC – Organismo italiano di contabilità, 2005, Giuffrè, 22 e ss.
- Bitetto, *I patrimoni destinati nella riforma del diritto societario*, Impresa c. i., 2003, 849
- Stevanato, *Patrimoni destinati: ipotesi di regolamentazione fiscale*, in Rass. Trib., n. 1./2004, 56 ss.
- Bloch – Cuda, *Gli aspetti fiscali della gestione dei patrimoni dedicati*, in Corr. Trib., 2003, 129 ss.
- Bloch, *Per i patrimoni di destinazione le alternative di tassazione si riducono ad una sola*, in Corr. Trib., 2003, 3128 ss.
- Nuzzo, *Patrimoni destinati, destino incerto*, op. cit. 26
- Orlandi – Bagaglio, *I patrimoni destinati a uno specifico affare,. Profili civilistici, contabili e fiscali*, in il Fisco, n. 30/2003, fascicolo n. 1
- Sozza – Cavadini, *L'utilizzo dei patrimoni separati. Le captive companies*, in il Fisco, n. 42/2003, fascicolo 1, 6518 ss.
- Galgano, *Il nuovo diritto societario*, in trattato di dir. commerciale, e dir. pubbl. dell'economia, Padova, 2003, 18
- Laroma Jezzi, *i profili soggettivi dell'imposizione nella cartolarizzazione dei crediti, fra separazione patrimoniale e trust*, in Riv. dir. trib., 2003, I, 277
- Notari, *Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi nella riforma delle società*, seminario di Assogestioni su “La riforma delle società di capitali”, Milano, 7 giugno 2003, 33
- Corasaniti, *Azioni, strumenti finanziari partecipativi ed obbligazioni; dalla riforma del diritto societario alla riforma dell'imposta sul reddito della società*, in Dir. prat. trib., 2003, I, 902 – 903
- Santuosso, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, 81

- Borsa Italiana, *Nota tecnica sui patrimoni destinati*, in Riv. Soc., 2002, 1590
- Ribatti – Bedogni, *Patrimoni dedicati*, in Riv. not., 2002, I, 1124
- Stella Richter JR, *I patrimoni “dedicati” nel diritto delle società per azioni: appunti sulle prospettive di riforma*, intervento al Convegno su “ Un nuovo diritto societario per lo sviluppo delle imprese”, tenutosi a Firenze il 2 giugno 2000
- Lamandini, *I patrimoni separati nell’esperienza societaria*, relazione al Convegno “Introduzione al Trust”, Modena 11 ottobre 2002
- Committeri – Scifoni, “*I patrimoni dedicati*” tra soggettività tributaria e tutele antielusive, op. cit. 3978
- Pollio – Pappaleo, *la disciplina tributaria dei patrimoni dedicati, alla luce dei lavori della Commissione Gallo*, in Società, 2003, 11
- Studio CNN n. 80/2003/T del 21/11/2003 nonché le considerazioni svolte da Gruppo di lavoro costituito presso la direzione generale dell’Emilia Romagna sui profili civilistici e tributari del *trust* (leggibili all’indirizzo www.il-trust-in-italia.it)
- Guglielmo, *Società unipersonali e patrimoni destinati*, op. cit., 613 Condò – De Paoli, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative*, op. cit., 625
- Falzone – Alibrani, *In Voltura Catastale, Dizionario Enciclopedico del Notariato*, III, 1977, Roma 1118
- Rumboldt, alla voce *catasto (dir. att.)*, Encicl. Deldiritto VI, 1960, 502
- Cass. Sez. I, sent. n. 2789 del 28/03/1997 in *Giust. Civ. Mass.* 1997, 492
- Ettore – Silvestri, *La pubblicità immobiliare ed il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale*, 1991, 359

